

REGOLAMENTO ORGANICO

NORME GENERALI

Articolo 1

Scopi, fini istituzionali, logo e diritti della F.I.G.H.

1. In attuazione dello Statuto federale, con particolare riguardo agli artt. 1 e 2, la F.I.G.H., attraverso la propria organizzazione federale, persegue e realizza le finalità istituzionali per mezzo degli organi e dei soggetti in esso contemplati.
2. La F.I.G.H., quale unico organismo rappresentante lo sport della pallamano in Italia in tutte le sue forme e manifestazioni, è titolare in via esclusiva di tutti i diritti relativi alle manifestazioni indette ed organizzate dalla stessa, ivi compresi tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento in sede televisiva, cinematografica, telefonica, radiofonica, audiovisiva, multimediale, interattiva e non, on-line ed off-line con ogni più esteso diritto di elaborazione e di riproduzione nel senso più ampio, e i relativi proventi, senza limiti di tempo, di spazio, di passaggi né di altro genere, in qualsiasi lingua, sia in versione sincronizzata che sottotitolata, in qualsiasi sede, forma, modo, originario o derivato, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione, (esemplificativamente: via etere, cavo/fibra/doppino telefonico, satellite di ogni genere e tipo, narrowband, broadband, wireless, con segnale sia analogico sia digitale, etc.), con qualsiasi formato, su qualunque supporto, attraverso qualsiasi canale distributivo, su qualsiasi piattaforma e con qualunque modalità/terminale di accesso, tecnicamente concepibili oggi e/o in futuro.
3. È, altresì, titolare, in via esclusiva, di tutti i diritti relativi al proprio marchio distintivo, nonché al logotipo, simboli ed emblemi, regolarmente registrati secondo la legislazione italiana in materia. L'utilizzo dei segni distintivi di proprietà della F.I.G.H. è consentito senza preventiva autorizzazione ai soli Organi Territoriali della F.I.G.H., nell'ambito delle attività autorizzate e riconosciute dalla Federazione stessa. L'utilizzo da parte di altri soggetti, ivi compresi affiliati ed aderenti, è subordinato a preventivi e formali atti autorizzativi della F.I.G.H.
4. L'utilizzo del logo del C.O.N.I. è subordinato alle disposizioni emanate in materia dal C.O.N.I. stesso.
5. La mancata osservanza di quanto disposto ai precedenti punti 2 e 3, costituisce, per i tesserati e gli affiliati, violazione disciplinare, mentre per i soggetti esterni alla Federazione il Consiglio Federale valuterà il ricorso alla giustizia ordinaria. Il Consiglio Federale ha facoltà, altresì, di disciplinare le suddette materie, con appositi regolamenti.
6. La F.I.G.H. può concedere, in via esclusiva o meno e con ampia facoltà di sublicenza, i diritti di cui ai punti 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 2

Organizzazione Federale

1. La F.I.G.H. si articola in organi centrali, organi territoriali, organi di giustizia, altri organismi e strutture federali.
2. Sono organi centrali:
 - l'Assemblea Nazionale
 - il Presidente Federale
 - il Consiglio Federale
 - il Segretario Generale
 - il Collegio dei Revisori dei Conti
3. Sono organi territoriali:
 - i Comitati Regionali
 - le Delegazioni Regionali
 - le Delegazioni Provinciali
4. Sono organi di giustizia:
 - la Corte d'Appello Federale
 - il Tribunale Federale
 - la Corte Sportiva d'Appello
 - il Giudice Sportivo Nazionale
 - il Giudice Sportivo Regionale
 - il Procuratore Federale
5. Sono altri organismi:
 - il Consiglio di Presidenza
 - la Commissione tesseramento
 - la Conferenza dei Presidenti Regionali

- le Commissioni disciplinate dai regolamenti federali
- 6. Sono strutture federali:
 - Uffici:
 - Segreteria Generale, articolata in Attività Agonistica, Affiliazioni, Adesioni e Tesseramento, Amministrazione
 - Giustizia Sportiva
 - Stampa
 - Marketing
 - Promozione Sportiva, Scuola e Università
 - Relazioni Internazionali
 - Settori:
 - Tecnico
 - Arbitrale
 - Organizzazione Territoriale

Articolo 3

Soggetti della F.I.G.H.

1. Sono soggetti della F.I.G.H.:
 - Gli affiliati
 - Gli aderenti
 - I tesserati
2. Gli affiliati e gli aderenti sono:
 - Le società
 - Le associazioni
3. I tesserati sono:
 - I Presidenti degli affiliati e degli aderenti
 - Gli atleti degli affiliati e degli aderenti
 - I componenti del Consiglio Direttivo
 - I dirigenti federali
 - I componenti degli Organi di giustizia e delle Commissioni disciplinate dai regolamenti federali
 - Gli ufficiali di gara
 - I tecnici sportivi iscritti nei quadri tecnici della FIGH
 - I medici ed i fisioterapisti federali
 - il Presidente onorario e i membri d'onore a vita della FIGH

Possono essere tesserati alla FIGH:

 - i collaboratori nella gestione sportiva degli affiliati e degli aderenti
 - i medici e i fisioterapisti degli affiliati e degli aderenti

TITOLO I

AFFILIAZIONI – TESSERAMENTO

Articolo 4

Affiliazione/adesione delle Società – Tesseramento

1. La Segreteria Generale provvede annualmente a tutti gli adempimenti connessi all'affiliazione/adesione delle Società e delle Associazioni sportive, al tesseramento dei soggetti di cui al precedente art. 3, comma 3, secondo le norme del presente Regolamento.
2. La richiesta di affiliazione/adesione e di riaffiliazione/riadesione deve essere presentata alla Segreteria Generale nel rispetto della normativa prevista dal presente regolamento.
3. La richiesta di primo tesseramento e di rinnovo del tesseramento deve essere presentata alla Segreteria Generale nel rispetto della normativa prevista dal presente regolamento.
4. Le disposizioni organizzative in materia di affiliazione/adesione e tesseramento vengono annualmente stabilite con circolari attuative di apposite delibere del Consiglio Federale.
5. Per anno sportivo si intende il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno solare successivo.
6. E' facoltà del Consiglio Federale prorogare gli effetti di affiliazione e relativo tesseramento in presenza di campionati federali e/o manifestazioni direttamente organizzate o autorizzate dalla FIGH, il cui svolgimento sia stato posto in calendario dopo la data del 30 giugno e non oltre il successivo 31 luglio, e che a tutti gli effetti rientrino nel calendario di attività sportive dell'anno sportivo che si conclude il 30 giugno precedente.

CAPO I

SEZIONE I

AFFILIAZIONI – ADESIONI

Articolo 5

Affiliazione/adesione

1. L'affiliazione/adesione è l'atto procedimentale diretto all'acquisizione dello status di soggetto dell'ordinamento federale da parte di una società o associazione.
2. Possono affiliarsi/aderire alla Federazione le Società e le Associazioni Sportive regolarmente costituite con l'osservanza delle norme statutarie, e che perseguano scopi che non siano in contrasto con quelli propri della F.I.G.H., ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto federale.
3. Con l'affiliazione le Società e le Associazioni sportive si impegnano a svolgere attività agonistica, così come prevista dallo Statuto e disciplinata dal Regolamento Attività Sportiva Federale. Possono altresì svolgere anche attività promozionale e/o amatoriale, sempre nel rispetto dei regolamenti federali.
4. Con l'adesione le Società e le Associazioni sportive si impegnano a svolgere esclusivamente attività promozionale e/o amatoriale, così come previste dallo Statuto e disciplinate dal Regolamento Attività Sportiva Federale.
5. La società affiliata che, in corso di anno sportivo, non si iscrive o rinuncia o si ritira o è esclusa dall'attività agonistica, viene transitata nel ruolo delle società aderenti, previa verifica delle condizioni richieste per l'adesione, conservando il proprio codice federale, fatto salvo l'obbligo di integrare eventuali adempimenti amministrativi.
6. La società aderente può, all'inizio di ciascun anno sportivo, chiedere di transitare nel ruolo delle società affiliate, conservando il proprio codice federale.
7. Il transito dal ruolo di società affiliata ad aderente annulla ogni anzianità maturata ai fini dell'acquisizione del diritto a voto.
8. Il transito da società aderente ad affiliata determina la decorrenza ai fini dell'acquisizione dell'anzianità, dalla data di perfezionamento della documentazione richiesta.

Articolo 6

Requisiti

1. Per ottenere l'affiliazione/adesione, le Società e le Associazioni sportive debbono essere regolarmente costituite ai sensi di legge e rette da uno Statuto approvato dall'organo societario o associativo competente nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 5 dello Statuto federale, avuto riguardo altresì alle condizioni di seguito riportate:
 - a) la durata in carica del Consiglio Direttivo, qualora non espressamente prevista dallo statuto sociale o da apposita delibera assunta dall'assemblea dei soci, è fissata al termine dell'anno sportivo nel corso del quale si disputano i giochi olimpici estivi;
 - b) il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, qualora non espressamente previsto dallo statuto sociale o da apposita delibera assunta dall'assemblea dei soci, non può essere inferiore a 3 (tre), compresi Presidente e Vice Presidente, ovvero del componente del Consiglio Direttivo al quale siano state attribuite le competenze di surroga delle funzioni del Presidente, qualora lo statuto sociale non preveda la figura del Vice Presidente;
 - c) qualora il numero dei componenti il Consiglio Direttivo dovesse, a qualsiasi titolo, ridursi ad un numero inferiore a quanto previsto dalla precedente lettera b), lo stesso dovrà essere reintegrato entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento, che deve essere immediatamente comunicato alla Federazione, a pena di applicazione delle sanzioni previste all'art. 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, fermo restando che non potrà comunque procedersi al rinnovo dell'affiliazione all'inizio del successivo anno sportivo;
 - d) nel caso di associazioni sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, rette da un consiglio di amministrazione e da un amministratore delegato, quest'ultimo è l'unico a poter svolgere le funzioni di Presidente, fermo restando l'obbligo di individuare la figura di un Vice Presidente;
 - e) nel caso di associazione sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, rette da un amministratore unico, quest'ultimo è l'unico a poter svolgere le funzioni di Presidente, fermo restando l'obbligo di individuare la figura di un Vice Presidente;
2. Lo statuto di cui al precedente comma 1 è sottoposto, in uno con la richiesta di affiliazione/adesione, all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o del Consiglio Federale, se delegato.

Articolo 7

Domanda di prima affiliazione/adesione

1. La domanda di prima affiliazione/adesione deve essere presentata alla Segreteria Generale su appositi moduli da trarre dal sito internet www.fig.it.

2. La domanda deve essere sottoscritta dal Presidente della Società/Associazione e deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo della Società/Associazione;
 - b) copia dello statuto sociale redatto in conformità allo Statuto Federale ed alla vigente normativa di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche;
 - c) copia del verbale assembleare dal quale sia possibile desumere la composizione aggiornata del consiglio direttivo della Società, con specifica delle cariche ricoperte;
 - d) copia del verbale assembleare/di Consiglio Direttivo dal quale sia possibile desumere la nomina/elezione del Vice Presidente ovvero del componente del Consiglio Direttivo al quale siano state attribuite le competenze di surroga delle funzioni del Presidente, qualora lo statuto sociale non preveda la figura del Vice Presidente;
 - e) moduli di tesseramento del Presidente, del Vice Presidente e di tutti i componenti il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal rispettivo statuto sociale;
 - f) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
 - g) ricevuta del versamento del contributo di affiliazione/adesione.
3. La Società che, affiliata/aderente alla F.I.G.H., non rinnovi la propria affiliazione/adesione per una tra le cause sub successive art. 22, punto 1, lettere a), c), e), può presentare una nuova domanda di prima affiliazione/adesione, limitatamente all'anno sportivo successivo a quello di riferimento, utilizzando la stessa documentazione già depositata in Federazione, a condizione che nessuno dei dati in essa inseriti abbia subito modifiche.
4. La società che, regolarmente affiliata, non si iscrive o si ritira o è esclusa dall'attività agonistica può, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della F.I.G.H. a mezzo e-mail federale o raccomandata o postacelere, chiedere espressamente il transito nel ruolo di società aderente, integrando ove necessario il relativo contributo. Decorso tale termine la società cessa dal rapporto con la F.I.G.H.
5. La Segreteria Generale provvede al controllo dei requisiti e trasmette gli atti al Consiglio Federale per la relativa deliberazione.

Articolo 8

Termini per l'affiliazione/adesione

1. La domanda di prima affiliazione deve pervenire alla Segreteria Generale prima dei termini di iscrizione ai campionati cui l'affiliato intende partecipare.
2. La domanda di prima adesione deve pervenire alla Segreteria Generale entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo.
3. Qualora la domanda di affiliazione/adesione risultasse incompleta, la documentazione integrativa, richiesta a mezzo raccomandata o postacelere, dovrà pervenire alla F.I.G.H. entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta, a pena di decadenza della domanda stessa. Farà fede la data del protocollo della F.I.G.H.
4. La prima affiliazione/adesione decorre dalla data di accoglimento della stessa.

Articolo 9

Domanda di riaffiliazione/riadesione

1. Ogni anno sportivo, gli affiliati/aderenti debbono presentare la domanda di riaffiliazione/riadesione utilizzando:
 - a) il modulo personalizzato trasmesso dalla F.I.G.H. al recapito ufficiale dell'affiliato, da inviare alla Segreteria Generale della F.I.G.H., sia nel caso di variazioni ai dati del precedente anno sportivo sia nel caso di conferma integrale degli stessi
 - b) la procedura on-line disponibile sul sito internet www.figh.it

Nel caso di variazioni ai dati del precedente anno sportivo:

- deve essere inviato in originale il modulo di cui alla precedente lettera a), firmato dal Presidente dell'affiliato;
- con la procedura on-line devono essere registrate le variazioni intervenute, e deve essere inviata, anche a mezzo fax o e-mail federale, ovvero allegata al modulo on-line (solo in formato .pdf), copia del verbale attestante le modifiche.

2. Gli affiliati/aderenti debbono, inoltre, allegare alla domanda la ricevuta del versamento del prescritto contributo federale, che può essere inviata anche a mezzo fax o e-mail federale, ovvero allegata al modulo on-line (solo in formato .pdf).

Il solo pagamento del contributo federale senza allegare altra documentazione non costituisce comunque titolo all'automatico rinnovo dell'affiliazione/adesione.

3. La documentazione di cui al punto 2, lettera b) dell'articolo 7 deve essere inviata ogni qualvolta siano apportate variazioni alla natura giuridica o allo statuto dell'affiliato/aderente. In tali casi dovrà essere allegata copia del verbale assembleare che ha approvato le modifiche suddette.
4. La documentazione di cui al punto 2, lettera c) e/o d) dell'articolo 7 deve essere inviata ogni qualvolta vengano apportate variazioni alla composizione del Consiglio Direttivo per rinnovo parziale o totale dello stesso.
5. In caso di variazione della sede sociale e/o del recapito postale dovrà essere allegata copia del verbale assembleare

che ha approvato la variazione.

6. Dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il pagamento a saldo di tutte le eventuali pendenze economiche con la F.I.G.H. sulla base di apposita comunicazione a mezzo e-mail federale o area riservata sul sito internet federale www.figh.it. Gli affiliati/aderenti per i quali sussista inadempienza ed insolvenza degli obblighi patrimoniali nei confronti della F.I.G.H. potranno vedere riconosciuta la riaffiliazione/riadesione solo dopo l'intervenuto pagamento degli stessi e purché nei termini di cui al successivo articolo 10.

7. Ogni variazione al codice fiscale dell'affiliato costituisce motivo di revoca dell'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI e conseguente cessazione dell'affiliazione alla FIGH.

Articolo 10

Termini per la riaffiliazione/riadesione

1. La domanda di riaffiliazione deve essere perfezionata prima dei termini di iscrizione ai campionati cui l'affiliato intende partecipare e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. La domanda di riadesione deve essere perfezionata entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Qualora la domanda di riaffiliazione/riadesione risultasse incompleta, la documentazione integrativa, richiesta a mezzo e-mail federale o raccomandata o postacelere, dovrà pervenire alla F.I.G.H. entro 15 (quindici) giorni dalla data di invio della richiesta stessa, a pena di decadenza della domanda stessa. Farà fede la data del protocollo della F.I.G.H.
4. La società che, regolarmente riaffiliata, non si iscrive o si ritira o è esclusa dall'attività agonistica può, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della F.I.G.H. a mezzo e-mail federale o raccomandata o postacelere, chiedere espressamente il transito nel ruolo di società aderente, integrando ove necessario il relativo contributo. Decorso tale termine la società cessa dal rapporto con la F.I.G.H.
5. Il Consiglio Federale provvederà alla deliberazione di cancellazione dell'affiliato/aderente dagli elenchi.

Articolo 11

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.G.H. spetta al Presidente dell'affiliato/aderente o, in caso di impedimento dello stesso, al Vice Presidente ovvero al componente del Consiglio Direttivo a ciò espressamente delegato, qualora lo statuto sociale non preveda la figura del Vice Presidente.
2. Limitatamente alle società di capitali costituite in forma di associazione sportiva dilettantistica, la rappresentanza sociale nei confronti della F.I.G.H. spetta alla figura a ciò designata sulla base di quanto previsto dallo statuto, che viene tesserata con la qualifica di Presidente e, in caso di impedimento dello stesso, dalla figura anch'essa espressamente designata, che viene tesserata con la qualifica di Vice Presidente.
3. L'accoglimento dell'affiliazione/adesione e di ogni successivo rinnovo della stessa è subordinato al contestuale tesseramento del Presidente, del Vice Presidente e di tutti i componenti il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal rispettivo statuto sociale.

Articolo 12

Sede sociale

1. La sede sociale risultante dai moduli di prima affiliazione/adesione o riaffiliazione/riadesione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della F.I.G.H.
2. Gli atti ufficiali della F.I.G.H. per i quali non siano previste particolari modalità di notifica, si intendono conosciuti dagli affiliati/aderenti all'atto della loro pubblicazione sul sito internet ufficiale della Federazione www.figh.it.
3. Le variazioni di sede sociale e/o di recapito postale dovranno essere deliberate dall'affiliato/aderente che ne darà comunicazione entro 15 (quindici) giorni dalla stessa alla Segreteria Generale della F.I.G.H. allegando il relativo verbale assembleare.
4. La Segreteria Generale, constatata la ritualità della richiesta, provvederà alla variazione ed alla contestuale comunicazione al C.O.N.I.
5. La sede sociale determina l'appartenenza al Comitato/Delegazione Regionale nell'ambito del cui territorio di competenza la Società deve svolgere la propria attività sportiva.

Articolo 13

Accoglimento della domanda di prima affiliazione/adesione o riaffiliazione/riadesione

1. L'accoglimento o il mancato accoglimento, debitamente motivato, della domanda di prima affiliazione/adesione o di riaffiliazione/riadesione, deve essere comunicato alla Società interessata ed al Comitato/Delegazione regionale, a cura della Segreteria Generale.

Articolo 14

Scelta della denominazione

1. Gli affiliati/aderenti possono liberamente scegliere la propria denominazione.
2. Non sono ammesse:
 - a) denominazioni simili a quella di altre Società già affiliate, tale da poter ingenerare confusione;
 - b) denominazioni di qualsiasi partito o movimento politico;
 - c) denominazioni in contrasto con i principi di civile convivenza.
3. In materia di rigetto della denominazione decide il Consiglio Federale su proposta della Segreteria Generale.

SEZIONE II

ATTI MODIFICATIVI

Articolo 15

Cambio di denominazione

1. Il cambio di denominazione sociale per variazione della natura giuridica è sempre consentito ed è comunque subordinato all'invio alla F.I.G.H. dell'apposita delibera assunta dai competenti organi sociali.
2. In ogni altro caso la modifica della propria denominazione sociale è ammessa solo entro il termine previsto per l'iscrizione al campionato cui partecipa la squadra di rango superiore. In tal caso è necessario allegare la relativa deliberazione assunta dai competenti organi sociali.
3. La modifica deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Federale. L'eventuale diniego deve essere motivato.
4. La deliberazione del Consiglio Federale sarà comunicata all'affiliato/aderente interessato, al Comitato/Delegazione Regionale competente ed al C.O.N.I. dalla Segreteria Generale.
5. I giocatori resteranno tesserati per l'affiliato/aderente con la nuova denominazione.

Articolo 16

Titolo sportivo

1. Il titolo sportivo costituisce l'insieme delle condizioni regolamentari che permettono agli affiliati la partecipazione ad un campionato ad iscrizione limitata, laddove concorrano tutti i requisiti previsti dalle norme federali.
2. Il diritto di partecipare ad un determinato campionato è riconosciuto unicamente nell'ambito dell'ordinamento sportivo; è, altresì, di esclusiva competenza della F.I.G.H. l'accettazione della iscrizione dell'affiliato al campionato medesimo.
3. Tale diritto viene conferito, per ciascun anno sportivo, alla Società/Associazioni sportiva in regola con l'affiliazione e con le altre disposizioni regolamentari emanate al riguardo dalla F.I.G.H., quale conseguenza del risultato sportivo che la stessa ha maturato al termine dell'anno sportivo precedente.
4. Il titolo sportivo non può costituire oggetto di valutazione economica o di cessione e ciò anche in caso di suo trasferimento nell'ambito delle operazioni di fusione.
5. Nei casi di radiazione, di insolvenza nei confronti della F.I.G.H., di scioglimento o fallimento della società, di estromissione dai campionati federali per gravi motivi disciplinari, nonché in quello di rinuncia al titolo sportivo da parte di una società detentrica di tale diritto, la Federazione potrà attribuire il titolo sportivo ad altra società sportiva appartenente alla stessa città o, a discrezione della Federazione stessa, ad altra società sportiva facente parte della medesima regione od area geografica, con i criteri e le modalità precisati nel Regolamento Attività Sportiva Federale.
6. La materia del tesseramento degli atleti in caso di trasferimento del titolo sportivo come determinato nel presente articolo, è regolamentata dal Regolamento Organico stesso.

Articolo 17

Abbinamenti

1. Le Società/Associazioni possono aggiungere alla propria denominazione sociale quella di un prodotto di una o più ditte, Enti od organizzazioni commerciali.

Articolo 18

Fusione e incorporazione

1. In caso di fusione fra due o più Società/Associazioni affiliate il nuovo affiliato potrà assumere la denominazione di uno qualsiasi dei precedenti affiliati ovvero una nuova denominazione sociale. L'affiliato nato dalla fusione si darà un proprio statuto e nuovi organi sociali.

2. In caso di incorporazione la incorporante mantiene statuto e consiglio direttivo originari. Può indifferentemente mantenere la propria denominazione, ovvero assumere quella dell'affiliato incorporato o una nuova denominazione.
3. Al soggetto sorto dalla fusione sono riconosciuti il rango e l'anzianità federale più elevati fra quelli cui hanno diritto gli affiliati che hanno concorso alla fusione, nonché tutti i diritti, doveri ed obbligazioni patrimoniali che facevano capo ai soggetti interessati alla fusione.
4. Il soggetto sorto dalla incorporazione mantiene il rango e l'anzianità federale dell'affiliato incorporante; mantiene, altresì, integri tutti i diritti, doveri e obbligazioni patrimoniali facenti capo ai soggetti interessati alla incorporazione.
5. Alla domanda di approvazione della fusione o della incorporazione, devono essere allegati i verbali delle assemblee degli affiliati che hanno deliberato la fusione o incorporazione.
6. Alla domanda di approvazione della fusione devono essere altresì allegati l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione/società sorta dalla fusione ed il relativo certificato di attribuzione del codice fiscale, che devono riportare una data pari o successiva a quella dei verbali di cui al precedente punto 5.
7. La F.I.G.H. provvede direttamente, in caso di accoglimento della relativa domanda, ad inviare apposita comunicazione al CONI, ai fini delle opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Articolo 19

Modalità

1. Le richieste di delibera di fusioni devono essere presentate al Consiglio Federale entro i termini previsti per l'iscrizione al campionato di competenza della serie alla quale appartiene l'affiliato di rango maggiore. Le richieste di delibera di incorporazioni devono essere presentate al Consiglio Federale entro i termini previsti per l'iscrizione al campionato di competenza della serie alla quale appartiene l'affiliato incorporante. Le richieste verranno istruite dalla Segreteria Generale e sottoposte a delibera del Consiglio Federale in occasione della prima riunione utile. La Segreteria Generale provvederà a notificare la delibera agli affiliati interessati.
2. Il diniego di approvazione sarà compiutamente motivato.
3. L'approvazione dell'atto di incorporazione o di fusione non può, in ogni caso, essere concessa se i soggetti interessati non risultino in regola con il pagamento delle quote federali e di eventuali altri debiti esistenti nei riguardi della F.I.G.H.
4. Nessun atto di fusione o di incorporazione può essere presentato se i soggetti interessati non risultano singolarmente riaffiliati alla F.I.G.H. per l'anno sportivo nel quale trovano applicazione gli effetti della fusione o incorporazione.
5. E' fatto comunque salvo il diritto di partecipazione con la originaria denominazione e codice federale ad attività federali che si dovessero svolgere oltre il termine del 30 giugno, pur ricadendo nella competenza dell'anno sportivo terminato a tale data.

Articolo 20

Tesseramento dei giocatori in caso di fusione – incorporazione

1. I giocatori degli affiliati interessati a fusioni e incorporazioni saranno tesserati fino alla scadenza del vincolo preesistente:
 - a) in caso di fusione per il nuovo affiliato
 - b) in caso di incorporazione per l'affiliato incorporante.
2. Nell'ipotesi in cui la fusione e l'incorporazione dovesse determinare trasferimento di sede di attività dell'affiliato in altra provincia della regione o in altra regione, ovvero nel caso di variazione della sede sociale al di fuori della regione, l'affiliato è obbligato a notificare questa circostanza ai giocatori in forma scritta entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta approvazione trasmettendone altresì copia alla Segreteria della FIGH. Entro i 30 (trenta) giorni successivi i giocatori potranno tesserarsi per altro affiliato avente sede nello stesso comune di origine. La mancata comunicazione ai giocatori, accertata d'ufficio dalla Segreteria Generale, determina l'automatica decadenza del vincolo. La mancata richiesta di nuovo tesseramento da parte del giocatore nei termini previsti determina la conferma del vincolo per l'affiliato che abbia operato una variazione della sede sociale al di fuori della provincia.

Articolo 21

Doveri e diritti degli affiliati/aderenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute all'art. 6 dello Statuto federale, gli affiliati/aderenti, che non hanno scopo di lucro e devono essere retti da statuti e regolamenti interni ispirati al principio di democrazia interna e di pari opportunità, hanno l'obbligo di uniformarsi in particolare alle seguenti disposizioni:
 - a) le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell'ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio

italiano

- b) le società e le associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport
- c) le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane
- d) impegnarsi a comunicare alla Segreteria Generale ogni eventuale successiva modifica degli statuti sociali, dei recapiti sociali e/o postali, delle composizioni dei Consigli Direttivi, delle cariche sociali e dichiarazioni di scioglimento entro 15 (quindici) giorni dalla data dei relativi atti e rimettere copia degli stessi.
- e) comunicare immediatamente ai propri tesserati le sanzioni disciplinari adottate dagli Organi federali competenti a carico degli stessi, e curare e vigilare sulla conseguente corretta esecuzione; hanno altresì l'obbligo di mettere a disposizione della F.I.G.H. gli atleti selezionati a far parte delle rappresentative nazionali ed a comunicare loro le decisioni assunte dalla F.I.G.H. in materia di attività delle rappresentative nazionali stesse.

SEZIONE III ATTI ESTINTIVI

Articolo 22

Cessazione del rapporto associativo

- 1. Il rapporto associativo con la F.I.G.H. cessa per:
 - a) recesso
 - b) estinzione
 - c) mancato svolgimento di attività sportiva (art. 9, punto 1, lettera c) dello statuto federale)
 - d) radiazione
 - e) mancata riaffiliazione/riadesione annuale
 - f) revoca dell'affiliazione/adesione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione/adesione
 - g) inadempienza ed insolvenza degli obblighi patrimoniali nei confronti della FIGH, per un periodo coincidente con il termine massimo previsto per la riaffiliazione
- 2. Le Società/Associazioni affiliate/aderenti recedono dandone formale comunicazione alla Segreteria Generale e al Comitato/Delegazione Regionale competente.
- 3. Le Società/Associazioni affiliate/aderenti che per qualsiasi motivo si estinguono, cessano automaticamente di essere affiliate/aderenti alla F.I.G.H.
- 4. Gli affiliati/aderenti che non svolgono attività nella stagione agonistica cessano dal rapporto di affiliazione.
- 5. La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato/aderente dagli albi federali. Tale provvedimento viene comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.
- 6. Gli affiliati/aderenti che non rinnovino l'affiliazione/adesione, entro il termine di cui all'art. 10, recedono a tutti gli effetti.
- 7. La revoca dell'affiliazione/adesione è deliberata dal Consiglio Federale nei casi in cui l'affiliato/aderente non abbia o perda i requisiti prescritti oppure si renda inadempiente od insolvente ai propri obblighi di carattere economico. In tale caso è previsto il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 9, 2° comma dello Statuto.

Articolo 23

Effetti della cessazione

- 1. La cessazione del rapporto di affiliazione/adesione comporta:
 - a) la perdita di ogni diritto nei confronti della F.I.G.H.
 - b) lo svincolo d'ufficio dei giocatori.
- 2. La cessazione del rapporto non comporta l'estinzione delle obbligazioni a carico della società nei confronti della Federazione. I componenti del consiglio direttivo in carica al momento della cessazione della Società/Associazioni sono solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali e non possono rivestire cariche o incarichi in seno alla F.I.G.H. o in altre Società/Associazioni affiliate/aderenti fino all'adempimento di tutte le obbligazioni contratte.

**CAPO II
TESSERATI
SEZIONE I
DIRIGENTI – TECNICI – UFFICIALI DI GARA**

Articolo 24

Ordinamento dei dirigenti federali

1. La qualifica di dirigente federale, elettiva o di nomina, è attribuita ai soggetti che compongono l'organizzazione federale, secondo le norme dello Statuto federale e del presente regolamento.
2. I requisiti, le condizioni soggettive per ricoprire le cariche federali, nonché le modalità per conseguirle sono stabilite dallo Statuto.
3. I dirigenti federali debbono essere sempre e dovunque esempio di rettitudine sportiva e di moralità; sono tenuti ad uniformare il proprio comportamento ai principi del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.
4. I dirigenti federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono giudicati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Articolo 25

Durata delle cariche

1. Le cariche federali elettive hanno la durata di un quadriennio olimpico fatto salvo il caso di convocazione anticipata dell'Assemblea Straordinaria Elettiva per una delle cause previste dallo Statuto Federale.
2. Gli incarichi federali non elettivi hanno la durata prevista dallo Statuto o dai Regolamenti che li disciplinano, ovvero la durata stabilita con propria deliberazione dal Consiglio Federale; in difetto di espressa previsione, gli stessi hanno la durata di un quadriennio olimpico.

Articolo 26

Revoca – Decadenza

1. Tutte le cariche e gli incarichi federali non elettivi, tranne quelli degli Organi di Giustizia, possono essere revocati prima della loro scadenza naturale solo previa decisione motivata del Consiglio Federale.
2. Senza obbligo alcuno di motivazione, tutte le cariche e gli incarichi federali non elettivi cessano comunque definitivamente ed irrevocabilmente alla loro prevista scadenza e non si intendono in alcun caso automaticamente rinnovati.

Articolo 27

Dirigenti sociali e sanitari

1. L'inquadramento dei dirigenti sociali mediante il tesseramento avviene secondo le seguenti qualifiche:
 - Presidente (legale rappresentante)
 - Vice Presidente (figura prevista dallo statuto sociale ovvero componente del Consiglio Direttivo al quale siano state attribuite le competenze di surroga delle funzioni del Presidente, qualora lo statuto sociale non preveda la figura del Vice Presidente)
 - Consigliere (componente del Consiglio Direttivo)
 - Collaboratore (dirigente non componente del Consiglio Direttivo)
2. Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo devono essere tesserati alla F.I.G.H. contestualmente alla prima affiliazione/adesione e ad ogni successivo rinnovo della stessa.
3. In caso di rinnovo parziale o totale del Consiglio Direttivo in corso di anno sportivo, deve essere inviata copia del relativo verbale assembleare e, nel caso di variazione del Vice Presidente, di quello dell'organo che lo ha nominato, entro il termine massimo di 15 (giorni) dalla data di svolgimento dell'assemblea che ha proceduto alle modifiche dell'assetto societario, e deve essere contestualmente effettuata la procedura di tesseramento alla F.I.G.H. dei soggetti in precedenza non tesserati o comunque tesserati per diversa categoria.
Il mancato rispetto del termine sopra indicato costituisce violazione all'articolo 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, con le conseguenze disciplinari previste.
4. Il tesseramento con la qualifica di "collaboratore", riservato ai dirigenti che non rivestono la qualifica di componenti del Consiglio Direttivo deve essere effettuato annualmente tramite l'apposito modulo.
5. Il tesseramento dei sanitari, con le qualifiche di "medico" o "fisioterapista", deve essere effettuato annualmente tramite l'apposito modulo, allegando, in occasione del primo tesseramento e comunque ogni qualvolta venga espressamente richiesto dalla Federazione, copia di certificazione attestante il possesso del requisito professionale necessario per ottenere lo specifico inquadramento.

6. Il Presidente, il Vice Presidente ed i consiglieri degli affiliati/aderenti non possono essere tesserati in qualità di ufficiali di gara.
7. I collaboratori degli affiliati/aderenti non possono essere tesserati in qualità di ufficiali di gara e/o di atleti e tecnici.
8. Ai sensi dell'art. 90, comma 18 della L. 289/02, come successivamente modificata dalle L. 128/04, è fatto divieto agli amministratori delle società di ricoprire qualsiasi carica in altra società nell'ambito della stessa Federazione sportiva.
9. Non possono essere tesserati i dirigenti sociali ed i sanitari radiati dalla F.I.G.H. o da altri organismi sportivi nazionali ed internazionali riconosciuti dal C.O.N.I., nonché coloro i quali siano stati componenti di un organo direttivo di Società che risulti essere cessata dall'affiliazione/adesione, ai sensi dell'art. 22 lettere d) e g) del presente Regolamento.
10. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale o equipollente titolo emesso dalla F.I.G.H.

Articolo 28

Tecnici

1. Sono qualificati tecnici i tesserati che, abilitati a svolgere attività di allenatore, sono inquadrati nell'apposito albo secondo le previste qualifiche. Essi devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.
2. Sono qualificati tecnici federali i tecnici che, inquadrati nell'apposito albo di cui al precedente comma, sono nominati dal Consiglio Federale con attribuzione di specifici incarichi nell'ambito dell'organizzazione del settore tecnico. La qualifica di tecnico federale cessa con il venir meno dell'incarico.
3. Per ottenere il tesseramento di un tecnico, l'affiliato/aderente deve trasmettere alla Segreteria Generale apposita richiesta di licenza debitamente sottoscritta, allegando il versamento della relativa tassa.
4. E' vietato il tesseramento del medesimo tecnico contemporaneamente per più di un affiliato/aderente. Nell'eventuale ipotesi di doppio tesseramento il secondo in ordine di tempo sarà nullo. Il doppio tesseramento costituisce violazione disciplinare. E' facoltà del Consiglio Federale prevedere specifiche deroghe in materia, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO, del CONI, della IHF e della EHF.
5. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale o equipollente titolo emesso dalla F.I.G.H.

Articolo 29

Ufficiali di gara

1. Sono qualificati Ufficiali di gara gli arbitri effettivi, i commissari speciali, i commissari di gara, i segretari ed i cronometristi di tavolo, i delegati I.H.F. ed E.H.F.
2. Tutte le nomine ed i relativi inquadramenti degli Ufficiali di gara decadono irrevocabilmente al termine di ogni stagione sportiva e non si intendono in alcun caso automaticamente rinnovati.
3. La normativa relativa al tesseramento ed inquadramento è riportata nell'apposito Regolamento del Settore Arbitrale.

SEZIONE II GIOCATORI

Articolo 30

Tesseramento dei giocatori

1. Il tesseramento è l'atto procedimentale attraverso cui si determina il vincolo per anni sportivi tra il giocatore e l'affiliato, per un periodo di tempo non superiore a 4 (quattro) anni sportivi, secondo quanto previsto dallo Statuto federale e fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 36.
2. Il tesseramento delle figure che operano nell'ambito degli aderenti è soggetto a rinnovo annuale.
3. Possono tesserarsi alla F.I.G.H. in qualità di giocatore tutti coloro che sono idonei a praticare la pallamano, nel rispetto delle norme legislative e federali in materia sanitaria e secondo le modalità di cui al presente regolamento.
4. I giocatori sono tesserati per il tramite degli affiliati e aderenti, tranne i casi particolari in cui la Federazione consenta il tesseramento individuale direttamente alla stessa, per specifiche esigenze legate alle attività delle sole squadre nazionali.
5. I giocatori sono soggetti dell'ordinamento federale e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
6. I giocatori selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Articolo 31

Modalità per il primo tesseramento

1. La richiesta di primo tesseramento avviene tramite l'affiliato/aderente con il quale il giocatore intende tesserarsi, avuto riguardo alla regolarità dell'affiliazione/adesione. Deve essere redatta utilizzando la procedura on-line sul sito internet www.figh.it ovvero gli appositi moduli sempre disponibili sul sito internet www.figh.it, sottoscritti dal giocatore e dal Presidente dell'affiliato/aderente. Deve essere inviata con procedura on-line ovvero in originale a mezzo servizio postale alla Segreteria Generale con le modalità procedurali annualmente fissate dal Consiglio Federale. L'affiliato/aderente ha l'obbligo, inoltre, di custodire in originale, presso la sede sociale, il modulo di tesseramento debitamente firmato da tutti gli aventi causa.
2. La richiesta di primo tesseramento per minorenni deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la potestà o tutela.
3. Alla richiesta, che contiene la dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'affiliato/aderente con la quale attesta che il giocatore è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, devono essere allegati, pena irricevibilità i seguenti documenti:
 - a) ricevuta del versamento comprovante il pagamento della prescritta tassa (se prescritto)
 - b) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo dello stesso (per i soli giocatori extracomunitari)
4. Le relative attestazioni di idoneità devono essere custodite in originale presso l'affiliato/aderente di appartenenza del tesserato ed essere prodotte in originale a richiesta della Segreteria Generale. La mancata produzione dei certificati comporta la nullità del tesseramento con le conseguenze di cui al successivo comma 6 ultimo capoverso.
5. Qualora la documentazione pervenuta risulti incompleta o comunque non correttamente perfezionata, verrà fissato un termine di 15 (quindici) giorni per l'adeguamento della stessa, trascorso inutilmente il quale, la richiesta non potrà essere accolta. Sarà possibile comunque formulare una nuova richiesta producendo ex-novo tutta la prevista documentazione.
6. Gli affiliati/aderenti hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo e-mail federale, la Segreteria Generale della F.I.G.H. nonché il Comitato/Delegazione regionale competente per territorio, di ogni modifica allo status nonché della intervenuta inidoneità alla pratica dell'attività sportiva di un loro giocatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva sospensione/revoca del tesseramento. Gli affiliati/aderenti sono responsabili dell'utilizzo del giocatore in ordine a: modifica allo status, certificazione di intervenuta inidoneità, utilizzo di giocatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva. L'intervenuta inidoneità, ovvero l'assenza e/o scadenza della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva determinano l'immediata sospensione del tesseramento, che potrà essere ripristinato soltanto al cessare della condizione ostativa. L'iscrizione a referto del tesserato nelle condizioni di cui al precedente capoverso comporta l'omologazione della gara con il risultato di 0-5, o peggior risultato acquisito sul campo, l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative ed il deferimento dei responsabili agli Organi di giustizia federale competenti, a cura del Procuratore Federale. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente comma comporta la trasmissione degli atti al Procuratore Federale.
7. La scadenza del permesso di soggiorno (per i soli giocatori extracomunitari) in pendenza di tesseramento determina l'automatica sospensione dello stesso, che potrà essere ripristinato a seguito di presentazione del nuovo permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo dello stesso.
8. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale o equipollente titolo emesso dalla F.I.G.H. all'esito del perfezionamento dell'iter istruttorio, comprensivo del controllo del possesso dei requisiti di tesserabilità sul Registro delle Sanzioni Disciplinari del CONI.
9. I tesserati non in regola con il tesseramento, per le gare loro riservate, non possono partecipare a nessuna gara o manifestazione che si svolga sotto l'egida della F.I.G.H. con le conseguenze di cui all'articolo 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.
10. Il tesseramento già accordato sarà revocato qualora si rilevino successivamente motivi di invalidità o illegittimità.
11. La Federazione ha facoltà, ove lo ritenga necessario e prima di procedere ad un tesseramento, di acquisire copia di un documento di identità idoneo. Nelle more dell'acquisizione di tale documento la procedura di tesseramento rimane sospesa.
12. La Federazione ha facoltà, nel caso il tesseramento sia stato effettuato con procedura on-line e la società abbia optato per la custodia della relativa modulistica federale presso la sede sociale, di acquisire gli originali della stessa, in assenza dei quali si procede alla revoca del tesseramento, all'applicazione di una sanzione amministrativa ed alla trasmissione degli atti al Procuratore Federale.
13. La Federazione ha facoltà di acquisire gli originali o copia autentica dei certificati medici attestanti l'idoneità alla pratica sportiva, in assenza dei quali si procede alla sospensione del tesseramento, all'applicazione di una sanzione amministrativa ed al deferimento della società al Procuratore Federale.

Articolo 32

Rinnovo tesseramento

1. Per il rinnovo di validità dei tesseramenti aventi scadenza pluriennale gli affiliati ogni anno devono inoltrare alla Segreteria Generale il tabulato ufficiale ricevuto dalla Federazione, debitamente firmato dal Presidente dell'affiliato, ovvero effettuare la procedura on-line disponibile sul sito internet www.fig.h.it, con le modalità procedurali annualmente fissate dal Consiglio Federale. La predetta procedura è nulla in assenza della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica, con le conseguenze di cui al precedente articolo 31, comma 6.
2. Tale procedura deve essere effettuata contestualmente a quella di riaffiliazione. Il mancato contestuale invio del tabulato determina l'automatica richiesta da parte della associazione o società di conferma di tutti gli atleti tesserati in esso contenuti.
3. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale o equipollente titolo emesso dalla F.I.G.H. all'esito del perfezionamento dell'iter istruttorio, comprensivo del controllo del possesso dei requisiti di tesserabilità sul Registro delle Sanzioni Disciplinari del CONI.
4. Per quanto compatibili si applicano al rinnovo del tesseramento le disposizioni di cui al precedente art. 31.

Articolo 33

Incompatibilità – Doppio tesseramento

1. Le incompatibilità sono quelle previste dall'art. 51 dello Statuto federale.
2. In caso di temporanea incompatibilità il tesseramento viene sospeso, rimanendo confermato il vincolo tra il giocatore e l'affiliato.
3. E' vietato il tesseramento di un giocatore contemporaneamente per più di un affiliato.
4. In caso di più richieste di tesseramento per lo stesso giocatore, verrà presa in considerazione solo la prima in ordine di tempo. La richiesta di tesseramento per un giocatore già tesserato costituisce violazione disciplinare e la Segreteria Generale trasmette gli atti al Procuratore Federale.

Articolo 34

Assicurazione dei tesserati

1. In applicazione delle alle disposizioni di legge in materia di assicurazione degli sportivi dilettanti, all'atto della convalida del tesseramento la F.I.G.H. provvederà ad attivare una convenzione assicurativa. La convenzione è pubblicata sul sito internet della Federazione (www.fig.h.it).
2. Gli affiliati/aderenti, per poter utilmente usufruire di tali prestazioni assicurative, devono attenersi alle disposizioni contenute nella citata convenzione.

Articolo 35

Categorie

1. I giocatori tesserati alla F.I.G.H. sono suddivisi nelle categorie giovanili e seniores.
2. Fanno parte delle categorie giovanili secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale:
 - a) Under 12 maschile e femminile
 - b) Under 14 maschile e femminile
 - c) Under 16 maschile e femminile
 - d) Under 18 maschile e femminile
 - e) Under 20 maschilefanno parte della categoria seniores, secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale:
 - f) Over 20 maschile
 - g) Over 18 femminileL'età minima per l'espletamento dell'attività agonistica è di anni 8 (otto).
3. Per l'attività non agonistica è previsto un tesseramento promozionale, denominato Tesseramento Attività Promozionale (TAP), secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Articolo 36

Particolari scadenze del vincolo di tesseramento

1. Al fine di agevolare ed incentivare la pratica sportiva della pallamano, i giocatori fino ai 15 (quindici) anni cessano dal vincolo con la Società/Associazione di appartenenza al termine di ciascun anno sportivo.
2. I giocatori che compiono il 15° anno di età durante lo svolgimento dell'anno sportivo, che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno solare successivo, possono:

- a) sottoscrivere, congiuntamente a chi esercita la potestà o tutela, un tesseramento con vincolo per un periodo non superiore a 4 (quattro) anni sportivi, se nati tra il 1° luglio ed il 31 dicembre dell'anno sportivo di riferimento
- b) sottoscrivere, congiuntamente a chi esercita la potestà o tutela, un tesseramento con solo vincolo annuale, se nati tra il 1° dicembre ed il 30 giugno dell'anno sportivo di riferimento

CAPO III TRASFERIMENTI

Articolo 37

Trasferimento dei giocatori

1. Il trasferimento da un affiliato all'altro dei giocatori tesserati può essere perfezionato con una delle seguenti modalità:
 - a) a titolo definitivo;
 - b) a titolo di prestito annuale;
 - c) per risoluzione del vincolo.
2. Il termine ultimo per i trasferimenti a titolo definitivo e di prestito annuale è fissato annualmente dal Consiglio Federale, quello per risoluzione del vincolo è fissato dal successivo art. 42.

SEZIONE I TRASFERIMENTO DEFINITIVO E PER PRESTITO

Articolo 38

Trasferimento definitivo

1. La richiesta di trasferimento a titolo definitivo avviene tramite l'affiliato con il quale il giocatore è tesserato e quello per il quale intende tesserarsi, avuto riguardo alla regolarità dell'affiliazione. Deve essere redatta utilizzando la procedura on-line sul sito internet www.figh.it ovvero gli appositi moduli sempre disponibili sul sito internet www.figh.it. Deve essere inviata con procedura on-line o a mezzo servizio postale in originale alla Segreteria Generale entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale a cura dell'affiliato richiedente unitamente alla ricevuta attestante l'avvenuto versamento della prescritta tassa ed alla documentazione di cui al precedente art. 31.
2. La richiesta deve essere sottoscritta dal giocatore e dai Presidenti dell'affiliato cedente e dell'affiliato richiedente. La richiesta di trasferimento per minorenni deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la potestà o tutela.
3. Qualora la documentazione pervenuta risulti incompleta o comunque non correttamente perfezionata, verrà fissato un termine di 15 (quindici) giorni per l'adeguamento della stessa, trascorso inutilmente il quale, la richiesta non potrà essere accolta. E' possibile comunque formulare una nuova richiesta producendo ex-novo tutta la prevista documentazione.
4. Nel corso della stessa stagione non è consentito:
 - a) il trasferimento definitivo di giocatori che siano già stati trasferiti ad altro affiliato a titolo definitivo;
 - b) il trasferimento definitivo di giocatori che siano già stati trasferiti ad altro affiliato a titolo di prestito.
5. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale o equipollente titolo emesso dalla F.I.G.H.

Articolo 39

Trasferimento per prestito

1. Per la richiesta di trasferimento a titolo di prestito trovano applicazione i comma 1 e 2 del precedente art. 38.
2. Nel corso della stessa stagione non è consentito:
 - a) il trasferimento in prestito di giocatori che siano già stati trasferiti a titolo definitivo nel corso della stessa stagione;
 - b) il trasferimento in prestito di giocatori che siano già stati trasferiti a titolo di prestito nel corso della stessa stagione;
 - c) il rientro all'affiliato di appartenenza di giocatori in posizione di prestito;
 - d) il trasferimento in prestito di giocatori appartenenti a categorie soggette a vincolo annuale.
3. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale o equipollente titolo emesso dalla F.I.G.H.
4. E' consentito, in alternativa alle modalità di cui ai precedenti commi, un "trasferimento per prestito Coppe Europee", esclusivamente a favore di una società che partecipa ad una competizione ufficiale indetta dalla EHF, e limitatamente alle gare di detta competizione, fermo restando l'utilizzo del giocatore nelle competizioni nazionali da parte della società titolare del tesseramento.
5. Il trasferimento per prestito di cui al precedente punto 4 si perfeziona attraverso la sottoscrizione di un apposito

modulo predisposto dalla Federazione, da parte del Presidente della società titolare del tesseramento, del Presidente della società che lo utilizza per le sole competizioni EHF, e del giocatore.

6. Il trasferimento per prestito di cui al precedente punto 4 cessa automaticamente al concludersi della partecipazione alla competizione EHF da parte della seconda società.

7. Il trasferimento per prestito di cui al precedente punto 4 non può applicarsi, nel corso dello stesso anno sportivo, nei confronti di altra società partecipante ad una competizione EHF.

8. Il trasferimento per prestito di cui al precedente punto 4 preclude ogni ipotesi di trasferimento a titolo definitivo o di prestito, nel corso dello stesso anno sportivo, a qualsiasi altra società, fatta eccezione per quella di cui allo stesso punto 4.

9. Il trasferimento per prestito di cui al precedente punto 4 non si applica al giocatore già tesserato per una società partecipante ad una competizione EHF.

SEZIONE II RISOLUZIONE DEL VINCOLO

Articolo 40

Nozione

1. I giocatori, alle condizioni e con le limitazioni di cui ai successivi articoli, possono richiedere la risoluzione del vincolo, con le modalità e procedure prescritte.

2. Detta risoluzione assume efficacia a seguito del versamento all'affiliato di appartenenza, da parte dell'affiliato di nuova destinazione, di un premio di preparazione determinato sulla base dei coefficienti di cui alla successiva Tabella A, e del parametro base di riferimento, stabilito in €500,00 (cinquecento). Il premio dovrà essere depositato presso la Segreteria Generale della FIGH.

3. Il premio di preparazione viene determinato moltiplicando il parametro base separatamente per ciascun coefficiente cui il giocatore sia interessato e sommando quindi i singoli valori per ottenere l'importo totale:

- a) il coefficiente "Età" è riferito agli anni compiuti alla data della richiesta di risoluzione del vincolo;
- b) il coefficiente "Campionato" è riferito all'ultima gara di campionato della serie maggiore per la quale il giocatore risulti iscritto a referto con l'affiliato per il quale è originariamente tesserato;
- c) Il coefficiente "Presenze in Nazionale" si applica per il livello più alto cui il giocatore ha maturato il diritto:
 - per la categoria Allievi vengono prese in considerazione le presenze in gare ufficiali, desunte dai referti di gara, a tutte le fasi dei Campionati Europei di categoria. Il coefficiente si applica a condizione che nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo il giocatore abbia partecipato ad almeno una gara ufficiale.
 - per la categoria Junior vengono prese in considerazione le presenze in gare ufficiali, desunte dai referti di gara, a tutte le fasi dei Campionati Mondiali ed Europei di categoria. Il coefficiente si applica a condizione che nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo il giocatore abbia partecipato ad almeno una gara ufficiale.
 - per la categoria Senior si utilizza il coefficiente ridotto nel caso di giocatore che, avendo comunque raggiunto il numero minimo di presenze richieste per beneficiare del relativo coefficiente, non sia stato schierato a referto in gare ufficiali, ciò desunto dai referti di gara (tutte le fasi dei Campionati Mondiali ed Europei, Giochi del Mediterraneo, Giochi Olimpici), nei 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo.

Tabella A

Età	
16	1,0
17	1,1
18	1,2
19	1,3
20	1,4
21	1,5
22	1,6
23	1,7
24	1,8
25	1,9
26	2,0
27	1,8
28	1,6
29	1,4

Campionato	
Giovanili	1,0
B/M	1,3
A2/M	1,8
A/M	2,8
2 ^a Divisione/F	1,3
A/F	2,8

Sesso	
Maschile	2,0
Femminile	1,0

Presenze in Nazionale	
Allievi (min. 4)	1,2
Junior (min. 4)	1,5

30	1,2
31 ed oltre	1,0

Senior (min. 10)	6,0
Senior (ridotto)	4,0

4. Nel caso in cui un giocatore abbia sottoscritto un tesseramento a termine superiore ad 1 (uno) anno e intenda risolverlo anticipatamente, l'affiliato di nuova destinazione deve versare all'affiliato di appartenenza un premio di preparazione calcolato sulla base della Tabella A, incrementato in base alla Tabella B di un coefficiente di penale, stabilito in base al momento in cui viene chiesta la risoluzione anticipata del vincolo a termine.

Tabella B

Termine a 2 anni	
Dopo 1 anno	1,25
Termine a 3 anni	
Dopo 1 anno	1,50
Dopo 2 anni	1,25
Termine a 4 anni	
Dopo 1 anno	1,75
Dopo 2 anni	1,50
Dopo 3 anni	1,25

5. Il premio di preparazione andrà totalmente reinvestito nell'attività sportiva.

Articolo 41

Soggetti

1. Possono richiedere la risoluzione del vincolo:
 - a) i giocatori sottoposti ad un vincolo pluriennale che alla data della richiesta appartengono alle categorie giovanili, a favore di Società/Associazioni militanti in un campionato nazionale;
 - b) i giocatori sottoposti ad un vincolo pluriennale che alla data della richiesta rientrano nella categoria di tesseramento seniores, a favore di qualsiasi Società/Associazione.

Articolo 42

Procedura

1. Il tesserato che intenda richiedere la risoluzione del vincolo deve inoltrare alla Segreteria della F.I.G.H. e per conoscenza all'affiliato di appartenenza, una richiesta scritta individuale, a pena di irricevibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare nel periodo compreso fra il 1° ed il 25 giugno di ciascun anno, precisando:
 - a) nome e cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico;
 - b) denominazione e numero di codice dell'affiliato per il quale intende tesserarsi.
2. Deve inoltre allegare fotocopia della ricevuta della raccomandata attestante la regolare comunicazione all'affiliato di appartenenza della richiesta di risoluzione del vincolo. Qualora il giocatore non abbia compiuto la maggiore età alla data di inoltro della domanda di trasferimento d'ufficio la stessa deve essere controfirmata da chi esercita la potestà o la tutela.
3. L'affiliato di nuova destinazione deve inoltrare alla Segreteria Generale, e per conoscenza all'affiliato per il quale il giocatore risulta allo stato tesserato, conferma scritta della volontà di procedere al tesseramento del giocatore, negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al precedente comma 1, allegando altresì esclusivamente alla Segreteria Generale ricevuta del versamento della tassa di €150,00 (centocinquanta).
4. La Segreteria Generale, ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, trasmette, dopo il termine ultimo fissato per la presentazione delle richieste, gli atti alla Commissione Tesseramento che assume le conseguenti decisioni, rinviandole alla Segreteria Generale per darne comunicazione telegrafica agli interessati entro il 15 luglio.
5. Il giocatore tesserato per l'affiliato di nuova destinazione a seguito di risoluzione del vincolo non può essere trasferito ad altro affiliato a titolo definitivo o per prestito, per tutta la durata dell'anno sportivo in corso.

Articolo 43

Sospensione della procedura

1. Nelle more del procedimento le parti interessate, anche in forma disgiunta, potranno richiedere la revoca dell'istanza dandone comunicazione alla Segreteria Generale con raccomandata AR. La tassa versata sarà comunque incamerata.

Articolo 44

Obblighi dell'affiliato di nuova destinazione

1. L'affiliato di nuova destinazione, ricevuta la comunicazione di avvenuta risoluzione del vincolo di cui al precedente art. 42, deve, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni, far pervenire alla Segreteria Generale un assegno circolare, intestato all'affiliato per il quale il giocatore risultava tesserato all'atto della richiesta di risoluzione del vincolo, di importo pari al premio di preparazione determinato dalla Commissione Tesseramento ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento.
2. In caso di ritardato deposito dell'assegno oltre il termine massimo fissato, si determina la decadenza del diritto al trasferimento del tesserato. La tassa versata sarà comunque incamerata.

Articolo 45

Limiti alla risoluzione del vincolo

1. Ad ogni affiliato non può essere applicata la procedura di risoluzione del vincolo per un numero superiore ad un giocatore per ciascuna stagione sportiva (due se almeno uno di essi ha un minimo di due presenze complessive in gare ufficiali della squadra nazionale, desunte dai referti di gara, riferite a qualsiasi fase dei Campionati Europei di categoria e dei Campionati Mondiali di categoria).
2. Qualora più di un giocatore tesserato per il medesimo affiliato richieda la risoluzione del vincolo, la priorità viene stabilita nell'ordine per:
 - a) rango federale più elevato tra gli affiliati che richiedono il tesseramento;
 - b) data di inoltro della richiesta;
 - c) minore età anagrafica;
 - d) anzianità di tesseramento alla F.I.G.H.

SEZIONE III

SVINCOLO PER GIUSTA CAUSA

Articolo 46

Svincolo dei giocatori

1. I giocatori possono ottenere la cessazione del vincolo dall'affiliato di appartenenza nei seguenti casi:
 - a) Rinuncia al tesseramento da parte dell'affiliato
 - b) Inattività del giocatore
 - c) Inattività dell'affiliato
 - d) Mancata assistenza tecnica o organizzativa
 - e) Cambiamento di residenza del nucleo familiare dei giocatori delle categorie giovanili

Articolo 47

Rinuncia al tesseramento da parte degli affiliati

1. Gli affiliati che intendono svincolare i propri atleti potranno farlo al momento del rinnovo del tabulato. Se tale comunicazione perviene in data successiva al termine fissato dal Consiglio Federale, l'atleta può essere tesserato per altro affiliato esclusivamente a seguito di trasferimento definitivo o in prestito.
2. Il giocatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento dell'annata sportiva, di firmare una richiesta di primo tesseramento a favore di qualunque affiliata, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 48

Inattività del giocatore

1. I giocatori hanno l'obbligo di aderire alle convocazioni scritte da parte dell'affiliato per la partecipazione alle gare di campionato. E' fatto obbligo al giocatore di inviare all'affiliato idonea certificazione attestante l'impedimento a partecipare ad una o più gare di campionato.
2. Lo svincolo conseguente ad inattività del giocatore indipendente dalla volontà dello stesso, è ammesso unicamente per giocatori che nel corso dell'anno sportivo precedente e fino alla richiesta, non abbiano preso parte a partite in manifestazioni ufficiali della F.I.G.H. (campionato, Coppa Italia, ecc.).
3. Per avvalersi del diritto di svincolo i giocatori dovranno richiederlo a mezzo lettere raccomandate A.R. indirizzate all'affiliato di appartenenza ed alla Segreteria Generale, producendo, contestualmente all'istanza, copia della ricevuta di invio della raccomandata all'affiliato di appartenenza.
4. L'affiliato può opporre le proprie controdeduzioni inviandole alla Segreteria Generale ed al giocatore, con lettere raccomandate A.R. entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo, anticipate a pena di

inammissibilità a mezzo fax o e-mail federale entro lo stesso termine di 10 (dieci) giorni, allegandovi i documenti atti a dimostrare la inesistenza del diritto del giocatore ivi comprese le avvenute contestazioni scritte al giocatore, inviate a mezzo lettera raccomandata A.R., per la mancata partecipazione non giustificata ad una o più gare.

5. La Segreteria Generale provvederà ad inviare la documentazione alla Commissione Tesseramento che deciderà, in via definitiva, la concessione dello svincolo d'autorità dandone comunicazione alle parti per il tramite della Segreteria Generale.

6. La mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell'affiliato, nei modi e nei termini previsti dal presente articolo, è considerata adesione alla richiesta del giocatore e pertanto la Commissione Tesseramento provvederà a svincolare d'autorità il giocatore dandone comunicazione alle parti.

7. La Commissione Tesseramento rigetta in ogni caso l'istanza di svincolo ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2.

Articolo 49

Inattività dell'affiliato

1. L'affiliato ha l'obbligo di comunicare a mezzo lettera raccomandata ai propri tesserati, entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento, la non iscrizione, rinuncia, ritiro o esclusione da uno o più campionati. Prova dell'invio delle raccomandate ai propri tesserati deve essere inviata, negli stessi termini, alla Segreteria Generale della FIGH, ed anticipata via fax o e-mail federale.

2. In caso di inattività dell'affiliato, di cui al precedente comma 1, i tesserati che hanno partecipato al campionato nella stagione sportiva precedente per la serie o categoria cui si riferisce l'evento e quelli che avrebbero potuto prendere parte, per la loro età, unicamente al quel campionato possono presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento.

3. In caso di ritiro o esclusione dal campionato, oltre coloro di cui al comma precedente, vengono svincolati, da parte della Commissione Tesseramento, previa richiesta scritta degli interessati, gli atleti iscritti nei referti arbitrali nell'anno agonistico in corso sino al verificarsi dell'evento e tutti coloro che avrebbero potuto prendere parte, per la loro età, unicamente a quel campionato.

4. Lo svincolo per inattività spetta altresì, previa richiesta scritta degli interessati alla Commissione Tesseramento, ai giocatori delle categorie giovanili se l'affiliato di appartenenza non partecipi al campionato di categoria reso obbligatorio dalle disposizioni federali, fatta eccezione per coloro che abbiano comunque preso parte a gara ufficiale per l'affiliato di appartenenza.

5. La richiesta di svincolo deve essere presentata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte della Società.

6. Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione comporta inappellabilmente lo svincolo d'ufficio da parte della Commissione Tesseramento, a seguito di comunicazione della Segreteria Generale.

Articolo 50

Mancata assistenza tecnica, organizzativa e sanitaria

1. Lo svincolo spetta al giocatore anche in caso di mancata assistenza tecnica e/o organizzativa e sanitaria da parte dell'affiliato per il quale è tesserato a condizione che non abbia preso parte ad alcuna partita di campionato e sia stato ultimato almeno il girone di andata del campionato di competenza.

2. La domanda di svincolo deve essere inviata all'affiliato di appartenenza e alla Commissione Tesseramento con lettera raccomandata A.R. L'istanza deve essere formulata con le motivazioni che si adducono a supporto della stessa, pena il rigetto da parte della Commissione Tesseramento. Deve altresì, contestualmente all'istanza, produrre copia della ricevuta d'invio della raccomandata alla Società di appartenenza.

3. L'affiliato ha diritto di opporre le proprie controdeduzioni, inviandole alla Commissione Tesseramento e al giocatore, con lettere raccomandate A.R. entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo, anticipate alla Commissione Tesseramento a pena di inammissibilità a mezzo fax o e-mail federale entro lo stesso termine di 10 (dieci) giorni, allegandovi i documenti atti a dimostrare l'inesistenza del diritto del giocatore.

4. La Commissione Tesseramento, esaminata la documentazione, provvederà a concedere o meno lo svincolo d'autorità dandone comunicazione alle parti per il tramite della Segreteria Generale.

5. La mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell'affiliato, nei modi e nei termini previsti dal presente articolo, è considerata adesione alla richiesta del giocatore e pertanto la Commissione Tesseramento provvederà a svincolare d'autorità il giocatore dandone comunicazione alle parti per il tramite della Segreteria Generale.

6. La Commissione Tesseramento rigetta in ogni caso l'istanza di svincolo ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 51

Cambiamento residenza del nucleo familiare dei giocatori delle categorie giovanili

1. I giocatori di minore età che militino esclusivamente nei campionati regionali di serie o di categoria, il cui nucleo familiare abbia trasferito la residenza fuori dalla regione risultante all'atto del tesseramento possono ottenere lo svincolo dall'affiliato di appartenenza dopo 60 (sessanta) giorni dall'effettivo cambio di residenza.
2. La domanda di svincolo d'autorità deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Segreteria Generale e all'affiliato di appartenenza.
3. La Segreteria Generale, accertato il diritto del giocatore, trasmette gli atti alla Commissione Tesseramento che provvede inappellabilmente con decorrenza immediata a concedere lo svincolo dall'affiliato di appartenenza.

SEZIONE IV

TESSERAMENTI SPECIALI

Articolo 52

Tesseramento e modalità di utilizzo di giocatori non italiani

1. I giocatori non italiani ai fini del tesseramento possono essere tesserati nel numero, termini e modalità previsti annualmente dal Consiglio Federale, nel rispetto delle disposizioni emanate dal C.O.N.I., e sono divisi in due categorie: comunitari ed extracomunitari, in relazione al possesso o meno della cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea.
2. Per gli atleti in possesso di nazionalità plurima si intende prevalente il possesso della nazionalità italiana.
3. L'atleta di nazionalità italiana che non sia in possesso dei requisiti prescritti dai regolamenti internazionali per poter essere iscritto a referto in gare della squadra nazionale italiana viene tesserato con lo specifico status di "italiano non schierabile in nazionale".
4. Nel caso di nazionalità plurima (extracomunitaria e comunitaria) prevale quella comunitaria.
5. I giocatori non italiani che abbiano successivamente ottenuto con atto formale rilasciato dallo Stato italiano la cittadinanza italiana possono ottenere nel corso della stagione e anche se sono stati iscritti a referto, la modifica dello status in quello di "italiano" o "italiano non schierabile in nazionale" a condizione che presentino apposita richiesta entro i termini e con le modalità previste annualmente dal Consiglio Federale.
6. Il Consiglio Federale, sulla base delle disposizioni emanate dal C.O.N.I., determina annualmente il numero di giocatori italiani, italiani non schierabili in nazionale, comunitari, extracomunitari, che possono essere iscritti a referto per ciascun incontro e per ciascun campionato di serie o categoria.
7. I minori che non siano cittadini italiani e che risultino essere ininterrottamente residenti nel territorio italiano da una data non successiva a quella di compimento del decimo anno di età possono richiedere il tesseramento come giocatore di "cittadinanza sportiva italiana", che è parificato al tesseramento "italiano".
8. Il tesseramento come giocatore di "cittadinanza sportiva italiana" viene revocato nei seguenti casi:
 - se lo stato di residente in Italia viene interrotto successivamente al tesseramento
 - se al compimento del 18° anno di età non viene prodotta la documentazione comprovante l'intervenuta richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana
9. Il Consiglio Federale, con propria deliberazione, fissa termini e modalità per il tesseramento dei giocatori di cui al precedente comma 7; inoltre, al fine di consentire una più ampia integrazione di minori non in possesso della cittadinanza italiana, fissa termini e modalità per il tesseramento di altre categorie di giocatori che, ai sensi di legge, non rientrino nella predetta fattispecie.

Articolo 53

Modalità di trasferimento dei giocatori da/ ad altra Federazione

1. Il trasferimento di un giocatore da/ad altra Federazione è sottoposto alla normativa generale sui trasferimenti emanata dalla I.H.F. e dalla E.H.F.
2. La FIGH, attesa la propria natura di Federazione Sportiva Nazionale che svolge attività sportiva dilettantistica, opera un mero rinvio alle sopra richiamate norme, che fanno riferimento alle categorie di "amateur" e "professional".
3. La richiesta di tesseramento da/all'estero di giocatori è subordinata al rilascio del "certificato di trasferimento internazionale" da parte della I.H.F. (per i trasferimenti intercontinentali) o della E.H.F. (per i trasferimenti in Europa).
4. Per i giocatori che si trasferiscono all'estero avendo lo status di "amateur" secondo quanto previsto dalla normativa internazionale sui trasferimenti emanata dalla I.H.F. e dalla E.H.F., all'atto del rientro in Italia si ripristina il vincolo con l'ultima Società/Associazione italiana di appartenenza, ove il trasferimento all'estero si sia verificato in presenza di espresso parere contrario da parte di quest'ultima e sempre che l'originario vincolo non sia scaduto.
5. I giocatori che si trasferiscono all'estero a titolo definitivo avendo lo status di "professional" secondo quanto

previsto dalla normativa internazionale sui trasferimenti emanata dalla I.H.F. e dalla E.H.F., all'atto del rientro in Italia sono liberi di tesserarsi per qualsiasi Società/Associazione.

6. Per i giocatori che si trasferiscono all'estero a titolo di prestito avendo lo status di "professional" secondo quanto previsto dalla normativa internazionale sui trasferimenti emanata dalla I.H.F. e dalla E.H.F., all'atto del rientro in Italia si ripristina il vincolo con l'ultima Società/Associazione italiana di appartenenza, sempre che l'originario vincolo non sia scaduto.

7. I giocatori che si trasferiscono all'estero possono ottenere, anche nel corso della stessa stagione sportiva, il ripristino del tesseramento in Italia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa internazionale sui trasferimenti emanata dalla I.H.F. e dalla E.H.F., nei termini e con le modalità annualmente fissate dal Consiglio Federale. In tale caso, fermo restando il ripristino del vincolo con l'ultima Società/Associazione italiana di appartenenza nel caso in cui questa avesse espresso il parere contrario di cui al precedente comma 3, in deroga allo stesso comma 3 si ripristina il vincolo con quest'ultima anche nel caso in cui avesse espresso parere favorevole o in caso di "professional", fino al 30 giugno immediatamente successivo.

Articolo 54

Tesseramento speciale atleta di interesse nazionale

1. La Federazione può procedere al tesseramento speciale di "atleta di interesse nazionale" nei confronti dei tesserati chiamati a far parte a titolo esclusivo di squadre federali assolute e/o di categoria, finalizzato al progetto olimpico.
2. Il vincolo di tesseramento costituito per le finalità di cui al precedente comma 1 avrà la stessa durata prevista dallo Statuto federale.
3. In ragione del superiore interesse federale, il vincolo di tesseramento potrà avere durata fino al termine dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.
4. Il tesseramento speciale di "atleta di interesse nazionale" sottoscritto da tesserato con vincolo di tesseramento in essere può essere effettuato a discrezione della Federazione secondo una delle seguenti modalità:
 - a) previa risoluzione del vincolo secondo la procedura di cui agli articoli 40 e seguenti del presente regolamento, con facoltà da parte della Federazione di procedere allo svincolo anche in deroga ai limiti di cui al precedente articolo 45
 - b) previa sospensione d'ufficio del vincolo in essere, che verrà riattivato per il residuo periodo al momento della cessazione del tesseramento speciale

SEZIONE V

Articolo 55

Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto della F.I.G.H. nonché dei regolamenti federali delle deliberazioni, dei provvedimenti e delle decisioni dei suoi organi.
2. I tesserati comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sportiva, agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze e metodi vietati, dalla violenza sia fisica che verbale. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia all'art. 11 dello Statuto.
3. I tesserati convocati nelle rappresentative nazionali che non rispondano alla convocazione per qualsiasi motivazione sono sottoposti a procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.
4. In ogni caso, l'atleta che si sia reso indisponibile alla convocazione, a prescindere dal procedimento disciplinare previsto dal comma precedente, non può essere iscritto a referto alla prima gara ufficiale di ciascun campionato cui la Società/Associazioni di appartenenza prende parte, immediatamente successiva alla data della suddetta convocazione. La partecipazione alla gara determina la posizione irregolare del giocatore ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Giustizia e Disciplina.
5. I tesserati che commettono infrazioni alle norme federali o che, con giudizi e rilievi pubblici espressi anche a mezzo stampa o via Internet o con qualsivoglia mezzo di comunicazione, comunque ledono la dignità, il prestigio, il decoro, l'onore e la reputazione della F.I.G.H., dei suoi organi e dirigenti, incorrono nei provvedimenti previsti dal Regolamento di giustizia e disciplina e dal Codice di Comportamento del CONI.

Articolo 55 bis

Divieto di scommesse

1. A tutti i tesserati federali è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse di terzi con atti funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati di gare od eventi ufficiali organizzati dalla FIGH.
2. La violazione del divieto comporta l'applicazione, da parte degli Organi di Giustizia competenti, delle sanzioni

previste negli artt. 15 e 16 del Regolamento di giustizia e disciplina.

3. I tesserati che vengano a conoscenza delle violazioni sopra richiamate hanno l'obbligo di denuncia al Procuratore Federale.

SEZIONE VI COMMISSIONE TESSERAMENTO

Articolo 56

Composizione e competenze

1. La Commissione tesseramento è composta da un Presidente, da 2 Componenti effettivi e 2 supplenti nominati dal Consiglio Federale. Il Presidente e i componenti restano in carica per 1 (uno) anno e possono essere riconfermati.
2. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di 3 membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal componente più anziano di età.
3. La Commissione tesseramento ha funzione consultiva per la Segreteria Generale in materia di tesseramento.
4. La Commissione tesseramento ha funzione decisoria nelle fattispecie espressamente indicate nel presente regolamento.
5. Le decisioni della Commissione tesseramento, che dovranno essere debitamente motivate, sono definitive.

TITOLO II ORGANI FEDERALI

CAPO I

DELEGATI COMPONENTI ATLETI E TECNICI

Art. 57

Convocazione dei seggi elettorali

1. La consultazione elettorale per l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici, ai fini della partecipazione alle assemblee nazionali, ha luogo, a seguito di convocazione del Presidente Federale, su mandato del Consiglio Federale, all'inizio di ogni quadriennio olimpico nelle regioni ove sia costituito il Comitato Regionale, a norma dell'art. 20 dello Statuto.

Per le regioni sedi di Delegazione Regionale il seggio elettorale è convocato in ciascuna delle seguenti aree, escludendo dalle stesse le regioni sedi di Comitato Regionale:

- Valle d'Aosta Piemonte, Liguria, Lombardia
- Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Trentino, Alto Adige
- Toscana, Umbria, Lazio
- Marche, Abruzzo, Molise
- Campania, Calabria
- Puglia, Basilicata
- Sicilia
- Sardegna

Gli atleti maggiorenni in regola con il tesseramento alla data ultima prevista per la presentazione delle candidature a delegato atleta votano per i candidati della regione dell'affiliato per il quale risultano tesserati.

I tecnici maggiorenni in regola con il tesseramento alla data ultima prevista per la presentazione delle candidature a delegato tecnico votano per i candidati della regione in cui risiedono, risultante dal modulo di tesseramento.

2. La Segreteria Generale pubblica la convocazione sul sito internet www.figh.it almeno 15 (quindici) giorni prima della data di effettuazione delle votazioni.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'orario di votazione - non inferiore a 6 (sei) ore -, le modalità per la presentazione delle candidature a delegati delle componenti atleti e tecnici, nonché il numero dei delegati atleti e tecnici da eleggere, per ciascuna Regione, sulla base dei criteri indicati all'art. 19 dello Statuto.

I seggi possono essere convocati anche in giorni diversi, purché nell'arco della stessa settimana.

Art. 58

Presentazione delle candidature

1. Gli atleti ed i tecnici in possesso dei requisiti richiesti possono presentare, entro il termine perentorio del quinto giorno precedente la data di effettuazione delle votazioni, personalmente in originale presso la Segreteria Generale della FIGH, o inviare a mezzo raccomandata a.r. o mezzo equivalente, facendo fede il timbro postale d'arrivo ovvero la

ricevuta di consegna alla Federazione, la propria candidatura per l'elezione a delegati della rispettiva componente.

2. Nella candidatura, sottoscritta in originale, devono essere indicati, a pena di inammissibilità:

- a) il nome e cognome
- b) il luogo e la data di nascita
- c) il codice fiscale
- d) l'indirizzo completo di cap, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica
- e) la componente per la quale si presenta la candidatura, unitamente alla dichiarazione, riferita alla data di deposito della candidatura, di essere tesserato alla FIGH per l'anno sportivo in corso, di essere in attività e maggiorenne allegando copia di un documento d'identità in corso di validità.

3. Non è ammessa la candidatura contemporanea a delegato della componente atleti e della componente tecnici.

4. La Segreteria Generale, verificato il possesso dei requisiti prescritti, compila due separati elenchi, uno per i candidati della componente atleti ed uno per i candidati della componente tecnici, riportando in ciascuno di essi, in ordine alfabetico, cognome, nome e data di nascita dei candidati, preceduto da un numero d'ordine progressivo, che verranno resi pubblici mediante affissione nella sede del seggio elettorale, nonché l'elenco dei candidati atleti e tecnici non ammessi alla consultazione elettorale per carenza di uno dei seguenti requisiti, con le modalità di cui all'art. 69 del presente regolamento:

- a) regolare tesseramento alla FIGH alla data di deposito della candidatura
- b) raggiungimento della maggiore età alla data di deposito della candidatura
- c) sanzioni disciplinari di squalifica o inibizione pendenti alla data di deposito della candidatura
- d) contemporanea candidatura a delegato di entrambe le componenti

5. Il venire meno successivamente alla consultazione elettorale di anche uno solo dei requisiti prescritti, comporta l'immediata decadenza da delegato.

Art. 59

Seggi elettorali

1. La Commissione Elettorale Atleti e Tecnici (C.E.A.T.) è costituita, per ciascun seggio, da un Presidente, da 2 componenti effettivi e da 2 supplenti, tesserati alla F.I.G.H. e/o dipendenti della Federazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente designato la Commissione, una volta integrata, è presieduta dal componente più anziano d'età.

Art. 60

Adempimenti preliminari

1. La Segreteria Generale, ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo, deve inviare al Presidente della C.E.A.T. un plico contenente:

- a) il verbale delle operazioni di scrutinio
- b) le schede elettorali per la votazione dei delegati della componente atleti e della componente tecnici
- c) due distinti elenchi degli atleti e dei tecnici che, alla data di svolgimento della consultazione elettorale, hanno raggiunto la maggiore età e sono in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto

2. La C.E.A.T. effettua le procedure di propria competenza:

- a) compila il verbale delle operazioni preliminari
- b) appone il timbro della F.I.G.H. e vidima tante schede quanti sono gli aventi diritto di voto risultanti dai relativi distinti elenchi per la componente atleti e per la componente tecnici
- c) affigge gli elenchi dei candidati a delegati della componente atleti e della componente tecnici, ricevuti dalla Segreteria Generale, sia all'interno che all'esterno del seggio.

4. Al termine delle operazioni preliminari, la C.E.A.T. procede nuovamente a sigillare il plico con i verbali, elenchi e schede elettorali. Detto plico dovrà essere dissigillato esclusivamente alla riapertura del seggio elettorale.

Art. 61

Operazione di voto

1. La C.E.A.T., almeno un'ora prima dell'apertura del seggio elettorale, verifica l'integrità del plico e pone in essere tutte le operazioni utili al regolare svolgimento della votazione.

2. La C.E.A.T. procede all'identificazione di ciascun elettore, tramite valido documento di riconoscimento munito di fotografia, verificando che lo stesso sia incluso nell'elenco predisposto dalla Segreteria Generale.

3. Accertata la regolare posizione dell'elettore, lo stesso deve firmare l'elenco dei votanti in corrispondenza del proprio nominativo e può quindi ricevere la scheda elettorale per esprimere, in apposito spazio riservato, la propria preferenza, indicando cognome e nome del candidato prescelto e, in caso di omonimia, anche il numero progressivo

riportato sull'elenco affisso nel seggio, ovvero barrando con una "x" il nominativo o i nominativi in caso di utilizzo di schede prestampate.

4. Completata tale operazione l'elettore deve inserire la propria scheda, debitamente piegata, nell'apposita urna, sulla quale deve essere indicata la relativa componente, prima di lasciare il seggio.

5. L'espressione palese del voto, prima dell'inserimento della scheda nell'urna, determina la nullità dello stesso, con divieto di inserire la scheda nell'urna ed obbligo per la C.E.A.T. di farne menzione sul verbale, al quale deve essere allegata la scheda elettorale relativa.

6. All'ora indicata dall'avviso di convocazione la C.E.A.T. dichiara chiuse le operazioni di voto. Gli elettori ancora presenti nel seggio hanno comunque diritto di votare.

Art. 62

Operazioni di scrutinio

1. Al termine delle operazioni di voto la C.E.A.T. da inizio alle operazioni di scrutinio per ciascuna rispettiva votazione, in forma pubblica.

2. Se nel corso delle operazioni di scrutinio per una componente viene rilevata una scheda relativa all'altra componente, questa deve essere inserita nella relativa urna.

3. Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenute per ogni candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.

4. Al termine delle operazioni la C.E.A.T. redige un elenco dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti, che viene trasmesso a mezzo fax o e-mail alla Segreteria Generale.

5. Il Presidente della C.E.A.T. deve inviare alla Segreteria Generale:

- a mezzo fax, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio, il verbale delle operazioni di scrutinio;
- a mezzo posta celere o posta prioritaria o corriere o consegna a mano, entro il giorno successivo, un plico contenente:

a) il verbale delle operazioni di scrutinio

b) i due elenchi degli atleti e dei tecnici

c) le schede elettorali scrutinate per la votazione dei delegati della componente atleti e della componente tecnici

Art. 63

Adempimenti finali

1. La Segreteria Generale, accertata la regolarità degli adempimenti e convalidati gli stessi, registra agli atti, per ciascun O.T.R., il risultato degli scrutini relativi alle elezioni dei delegati per le componenti atleti e tecnici e proclama i delegati atleti e tecnici eletti, per ciascuna Regione, sulla base dei criteri indicati all'art. 19 dello Statuto

2. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, l'ordine in graduatoria sarà determinato dalla maggiore anzianità anagrafica.

3. In occasione di ogni Assemblea Nazionale convocata nell'arco del quadriennio olimpico, ai delegati eletti viene inviato avviso di convocazione, con le modalità di cui all'art. 17 dello Statuto.

4. Qualora all'atto della convocazione di una Assemblea Nazionale uno o più delegati eletti non risultino in possesso dei requisiti prescritti, si darà luogo alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, fino ad esaurimento dei candidati votati, che subentreranno per tutto il restante periodo del quadriennio olimpico.

5. Il delegato atleta o tecnico che ponga la propria candidatura in occasione di assemblee elettive viene sostituito dal primo dei non eletti soltanto nella specifica circostanza.

CAPO II ORGANI CENTRALI

SEZIONE I ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 64

Definizione, attribuzioni e convocazione

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della F.I.G.H.: ad essa spettano poteri deliberativi.

2. L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria elettiva e straordinaria.

3. La convocazione e le attribuzioni sono regolate dagli art. 17 e 18 dello Statuto Federale.

4. La procedura per la convocazione delle Assemblee Nazionali ed i requisiti necessari per la loro validità sono disciplinati nell'art. 17 dello Statuto.

5. All'avviso di convocazione, inviato a mezzo raccomandata a.r. o mezzo equivalente, devono essere allegati:

a) il modulo contenente l'indicazione del numero dei voti attribuiti all'elettore, determinato ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto

b) il modulo per il rilascio della delega, per la sola componente affiliati

6. Il Consiglio Federale potrà convocare l'Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria elettiva o viceversa, purché risultino distinti gli ordini del giorno.

Nelle sole ipotesi, tassativamente previste dallo Statuto, di convocazione di Assemblee straordinarie indette per procedere alla rinnovazione totale di Organi federali o parziale per reintegrare gli stessi a seguito di eventi che abbiano comportato o la decadenza dell'intero organo o soltanto quella di uno o più membri, il termine di 30 (trenta) giorni di cui al primo comma dell'art. 17 dello Statuto può essere ridotto fino a 15 (quindici) giorni.

Articolo 65

Partecipanti con diritto a voto

1. La partecipazione con diritto a voto alle assemblee nazionali è regolata dagli artt. 21 e 22 dello Statuto.

2. E' preclusa la presenza in Assemblea a coloro i quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica e di inibizione, in corso di esecuzione, ed alle Società/Associazioni che non siano in regola con il versamento delle quote associative di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento al momento dello svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 66

Partecipanti senza diritto a voto

1. La partecipazione senza diritto a voto alle assemblee nazionali è regolata dall'art. 21 dello Statuto.

2. E' preclusa la presenza in Assemblea a coloro i quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica e di inibizione, in corso di esecuzione, ed alle Società/Associazioni che non siano in regola con il versamento delle quote associative di affiliazione/adesione, riaffiliazione/riadesione, tesseramento al momento dello svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 67

Deleghe degli affiliati ed impedimento dei delegati atleti e tecnici

1. La delega a votare da parte di un affiliato, espressamente prevista dall'art. 16 dello Statuto, deve essere conferita per iscritto al Presidente di altro affiliato avente diritto a voto ed appartenente alla stessa regione o, in caso di impedimento del medesimo, ad un dirigente dell'affiliato, tesserato alla data di convocazione dell'assemblea, cui è stato conferito tale mandato e, a pena di nullità, deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo predisposto ed inviato in allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea dalla Segreteria Generale.

2. Le deleghe devono essere sottoscritte dal Presidente dell'affiliato e depositate presso la Segreteria Generale almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea. Il deposito della delega, in originale, può essere effettuato personalmente a cura del delegante o di altro componente il Consiglio Direttivo dell'affiliato che rilascia la delega, ovvero inviate a mezzo raccomandata a.r. o mezzo equivalente. La delega, una volta conferita, può essere revocata mediante dichiarazione sottoscritta in originale, rilasciata con le medesime modalità ed entro il medesimo termine di cui al presente comma.

3. La sostituzione del delegato atleta o tecnico in caso di impedimento, espressamente prevista dall'art. 16 dello Statuto, si attua previa comunicazione scritta alla Segreteria Generale da parte del delegato, da depositare almeno 5 (cinque) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

4. Al verificarsi della fattispecie di cui al precedente comma 3, la Segreteria Generale provvede a convocare, a mezzo telegramma, il primo non eletto nello stesso seggio elettorale.

5. In caso di mancata ricezione o smarrimento del modulo di cui al precedente comma 1, l'affiliato può, esclusivamente tramite raccomandata o mezzo equivalente, ovvero tramite l'indirizzo e-mail federale attribuito dalla Federazione, richiedere un duplicato che verrà inviato tramite raccomandata o mezzo equivalente. Il rilascio del duplicato comporta l'automatico annullamento del modulo originariamente inviato in uno all'avviso di convocazione.

Articolo 68

Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti

1. Ogni ricorso avverso l'attribuzione dei voti deve essere proposto al Tribunale Federale e pervenire in originale alla Segreteria Generale, nelle ore d'ufficio, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, con atto sottoscritto in modo autografo dal Presidente dell'affiliato o da chi è legittimato a sostituirlo. I ricorsi sono esaminati, in via d'urgenza, dal Tribunale Federale che decide inappellabilmente. Sulla base delle decisioni adottate, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei ricorsi respinti. La nota è comunicata ai ricorrenti a mezzo telegramma e

successiva lettera raccomandata. Non sono ammessi reclami sulla consistenza dei voti direttamente in Assemblea.

2. Nel caso in cui il termine di 30 (trenta) giorni di cui al primo comma dell'art. 17 dello Statuto sia stato ridotto, fino a 15 (quindici) giorni, gli eventuali ricorsi avverso l'attribuzione dei voti devono pervenire in originale alla Segreteria Generale entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 69

Requisiti di eleggibilità, incompatibilità, durata e candidature

1. I requisiti di eleggibilità sono quelli previsti tassativamente dall'art. 50 dello Statuto.
2. Le incompatibilità sono quelle previste tassativamente dall'art. 51 dello Statuto.
3. Le cariche di Presidente e di consigliere federale hanno una durata di 4 (quattro) anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 30 dello Statuto.
4. Le cariche di Presidente e di componente del Collegio dei Revisori dei conti cessano allo scadere del quadriennio olimpico, anche in caso di decadenza del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.
5. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive debbono porre la propria candidatura elencando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui ai commi successivi. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale. Nella candidatura, sottoscritta in originale, devono essere indicati, a pena di inammissibilità:
 - a) il nome e cognome
 - b) il luogo e la data di nascita
 - c) il codice fiscale
 - d) l'indirizzo completo di cap, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica allegando copia di un documento d'identità in corso di validità.
6. Le candidature devono pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'Assemblea alla Segreteria Generale della F.I.G.H. con le seguenti modalità:
 - a) Consegna a mano, personalmente da parte del candidato, nelle ore d'ufficio con immediata annotazione sul protocollo generale
 - b) Invio a mezzo lettera raccomandata a.r. o mezzo equivalente, facendo fede il timbro postale d'arrivo ovvero la ricevuta di consegna.
7. Nei casi tassativamente previsti dallo Statuto per le Assemblee Straordinarie il termine di 20 (venti) giorni per la presentazione delle candidature deve essere ridotto a 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea.
8. Pena la inammissibilità, l'aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui all'art. 50 dello Statuto.
9. L'aspirante alla carica di Presidente deve altresì dichiarare espressamente, sotto la sua personale responsabilità ed a pena di inammissibilità, l'esatto periodo durante il quale è stato tesserato alla F.I.G.H., specificando in quale veste e per quale affiliato ovvero organo federale.
10. La medesima dichiarazione di cui al precedente comma 9 deve essere resa dagli aspiranti alla carica di consigliere federale della componente atleti o tecnici.
11. Scaduti i termini prescritti, la Segreteria Generale provvede alla compilazione in ordine alfabetico delle liste suddivise per cariche previa verifica della sussistenza dei requisiti di eleggibilità, e a renderle pubbliche con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile.
12. Qualora la Segreteria Generale verifichi, a qualsiasi titolo, l'irregolarità o improponibilità di una candidatura, ne dà motivata comunicazione telegrafica al candidato, che ha facoltà di proporre ricorso entro 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della comunicazione, preannunciando lo stesso a mezzo telegramma, seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le motivazioni dello stesso, da inviare entrambi alla Segreteria Generale.
13. Nel caso il candidato proponga ricorso con le modalità di cui al precedente comma 12, la Segreteria Generale trasmette gli atti al Tribunale Federale che, esaminato lo stesso in via d'urgenza, decide inappellabilmente. La decisione è comunicata al ricorrente a mezzo telegramma e successiva lettera raccomandata. Non sono ammessi reclami sull'ammissibilità delle candidature direttamente in Assemblea.
14. Nel caso il candidato non proponga ricorso nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 12, la Segreteria Generale dispone l'esclusione dello stesso dall'elenco dei candidati.
15. Le liste aggiornate e definitive devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea per darne lettura in aula.
16. Copie degli elenchi devono essere esposti nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

Articolo 70

Commissione Verifica Poteri e Commissione di scrutinio: competenze

1. La Commissione Verifica Poteri e scrutinio è costituita, in ogni Assemblea Nazionale, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 17 dello Statuto.

2. Per l'Assemblea Nazionale funge da Commissione Verifica Poteri il Tribunale Federale. L'integrazione con altri componenti della giustizia federale avviene con delibera del Consiglio Federale. La presidenza è affidata al Presidente del Tribunale Federale o, in sua assenza, al componente più anziano di età.
3. La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'assemblea; si insedia almeno 2 (due) ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
4. La Commissione Verifica Poteri provvede al controllo dei diritti di partecipazione e di voto.
5. La Commissione Verifica Poteri deve redigere sommario verbale e riferire, in apertura di assemblea, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto, nonché su tutte le contestazioni relative. È, inoltre, la sola competente a constatare i quorum previsti. Eventuali contestazioni sulle decisioni adottate dalla Commissione vengono risolte dall'assemblea su richiesta degli interessati immediatamente dopo l'insediamento della presidenza. Non possono essere comunque discusse in Assemblea contestazioni relative ad esclusioni derivanti da sentenze emanate dagli Organi di Giustizia Sportiva.
6. La Commissione di scrutinio svolge tutte le operazioni di scrutinio.
7. La Commissione di scrutinio redige il verbale relativo alle operazioni di scrutinio.
8. I componenti della commissione verifica poteri e gli scrutatori non possono essere designati tra i candidati alle cariche federali.

Articolo 71

Commissione Verifica Poteri: adempimenti preliminari

1. La Segreteria Generale, all'atto dell'insediamento della Commissione, consegna alla stessa:
 - a) il verbale delle operazioni di scrutinio;
 - b) l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto;
 - c) l'elenco degli affiliati/aderenti aventi diritto a partecipazione;
 - d) l'elenco dei delegati della componente atleti aventi diritto a voto;
 - e) l'elenco dei delegati della componente tecnici aventi diritto a voto;
 - f) le deleghe pervenute alla Segreteria Generale;
 - g) le schede elettorali per ciascuna votazione, distinte per le componenti affiliati, atleti e tecnici, in caso di assemblea elettiva;
 - h) gli elenchi dei candidati, distinti per le diverse elezioni, in caso di assemblea elettiva.
2. La Commissione, all'atto del suo insediamento nella sede, data ed ora fissati, constatato che il materiale consegnato corrisponde a quanto previsto al precedente comma 1, inizia le procedure di propria competenza:
 - a) compila il verbale per quanto dallo stesso previsto nel corso delle operazioni preliminari;
 - b) appone il timbro della F.I.G.H. e vidima per ciascuna distinta votazione tante schede quanti sono gli aventi diritto a voto risultanti dai relativi elenchi;
 - c) affigge all'esterno ed all'interno del seggio elettorale gli elenchi dei candidati alle diverse elezioni, ricevuto dalla Segreteria Generale.
3. terminate le operazioni di cui al precedente comma 2, la Commissione, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, dichiara aperte le procedure di verifica poteri e consente l'accesso degli aventi diritto a voto e degli aventi diritto a partecipazione.
4. Per ciascun delegato, verificata la regolarità del biglietto di ammissione e delle deleghe eventualmente allo stesso conferite, e constatato che lo stesso sia incluso nel rispettivo elenco, la Commissione preliminarmente procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia.
5. Accertata la regolare posizione del delegato, lo stesso deve firmare l'elenco dei delegati in corrispondenza del proprio nominativo.
6. Se la Commissione è stata convocata il giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea, all'ora fissata nell'avviso di convocazione sospende le operazioni di verifica poteri e procede a sigillare verbali, elenchi e schede elettorali, ponendo in essere le cautele necessarie affinché il predetto plico venga conservato integro fino alla riapertura delle operazioni.
7. Il giorno successivo, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, la Commissione, verificata l'integrità del plico così come costituito il giorno precedente al termine delle operazioni, riprende le procedure di verifica poteri, con le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5.
8. La Commissione, effettuato il controllo sul numero di delegati accreditati e dei corrispondenti voti validamente presenti, rimette al Presidente dell'assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri.

Articolo 72

Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. Le modalità per le delibere delle Assemblee Nazionali sono quelle previste dall'art. 23 dello Statuto.
2. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità.
3. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

Articolo 73

Apertura dell'Assemblea

1. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente Federale o da un suo sostituto, che ne assume la presidenza provvisoria.
2. L'Assemblea prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri e procede alla risoluzione di eventuali controversie, insorte in sede di verifica, relative alla partecipazione ed al diritto di voto, che vengono decise con votazione a maggioranza semplice e con l'astensione della parte interessata.
3. Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, i delegati aventi diritto a voto procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza – costituito dal Presidente e da un Vice Presidente dell'Assemblea – che può aver luogo per acclamazione.
4. Qualora nel corso dell'Assemblea il Presidente della stessa, ovvero il Vice Presidente, si renda a qualsiasi titolo indisponibile, si procede all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza con le stesse modalità di cui al precedente comma 3.

Articolo 74

Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea – Svolgimento dei lavori

1. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:
 - a) dirigere i lavori dell'Assemblea stessa secondo le norme federali
 - b) concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno
 - c) fissare la durata massima ed il numero degli interventi
 - d) accettare o meno mozioni d'ordine e porle in discussione determinandone la precedenza
 - e) determinare il sistema di votazione tenendo conto di quanto stabilito dall'art 23 dello Statuto Federale
 - f) proclamare gli eletti dopo le votazioni, verificando il verbale e sottoscrivendolo
 - g) dichiarare chiusa l'Assemblea una volta esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno
 - h) controllare la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalidare tutti gli atti ad essa relativi.
2. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della F.I.G.H. o persona indicata dal Presidente della F.I.G.H., ovvero dal Notaio presente alla stessa.
3. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo.
4. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.
5. Il verbale dell'Assemblea nazionale fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte. Il verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori è redatto entro 60 (sessanta) giorni e conservato presso la Segreteria Generale. Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea nazionale nonché ogni rappresentante degli affiliati/aderenti, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Articolo 75

Operazioni di voto

1. Al termine della parte dibattimentale, il Presidente dell'assemblea comunica l'apertura del seggio elettorale e da inizio alle operazioni di voto per l'elezione, con votazioni separate e successive, di:
 - a) Presidente della Federazione
 - b) Consiglieri federali
 - c) Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
2. Per ciascun elettore, verificato che lo stesso sia incluso nell'elenco ricevuto dalla Federazione, la Commissione preliminarmente procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia.
3. Accertata la regolare posizione dell'elettore, lo stesso deve firmare l'elenco dei votanti in corrispondenza del proprio nominativo e può quindi ricevere le schede elettorali relative alla votazione cui è ammesso per poter esprimere, in apposito spazio riservato, le proprie preferenze indicando, cognome e nome dei candidati prescelti e, in caso di omonimia, anche il numero progressivo riportato sull'elenco affisso nel seggio, al fine di garantire la chiara ed

inequivocabile identificazione della sua volontà, ovvero barrando con una “x” il nominativo o i nominativi in caso di utilizzo di schede prestampate.

4. Le preferenze da indicare sono:

a) 1 per la votazione relativa all’elezione del Presidente della Federazione
b) in numero pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all’elezione dei consiglieri federali nella componente per la quale il delegato è legittimato a votare

c) 1 per la votazione relativa all’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti

5. Completata tale operazione l’elettore deve inserire le proprie schede, debitamente piegate, nelle rispettive urne.

6. L’espressione palese del voto determina la nullità dello stesso, con divieto di inserire la scheda nell’urna ed obbligo per la Commissione di farne menzione sul verbale, al quale deve essere allegata la scheda elettorale relativa.

7. All’ora indicata dal Presidente dell’assemblea la Commissione dichiara ufficialmente chiuse le operazioni di voto. Gli elettori ancora presenti nel seggio hanno comunque diritto di votare.

Articolo 76

Operazioni di scrutinio

1. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione di scrutinio inizia le operazioni di scrutinio, in forma pubblica, seguendo comunque lo stesso ordine indicato nel caso di votazioni successive. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell’Assemblea.

2. Uno dei componenti la Commissione di scrutinio apre le schede una alla volta e le consegna al Presidente che legge ad alta voce il cognome del candidato votato, mentre almeno un altro componente registra il voto sul verbale di scrutinio. Tale procedura si ripete fino ad esaurimento delle schede.

3. Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.

4. E’ definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.

5. E’ definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell’elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero che sia tale da permettere l’identificazione dell’elettore stesso.

6. Delle schede bianche e nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell’Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

7. Al termine delle operazioni la Commissione di scrutinio redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.

8. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

9. Viene eletto alla carica di Presidente Federale il candidato che consegua, anche nell’ipotesi di ballottaggio, la metà più uno dei voti presenti in assemblea.

10. Qualora due o più candidati alle altre cariche abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, l’ordine in graduatoria sarà determinato dalla maggiore anzianità anagrafica.

11. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell’Assemblea.

12. Un plico contenente:

a) il verbale delle operazioni di scrutinio

b) l’elenco degli affiliati aventi diritto a voto

c) l’elenco degli affiliati/aderenti aventi diritto a partecipazione

d) l’elenco dei delegati della componente atleti aventi diritto a voto

e) l’elenco dei delegati della componente tecnici aventi diritto a voto

f) le deleghe pervenute alla Segreteria Generale

g) le schede elettorali scrutinate per ciascuna singola votazione

deve essere consegnato, al termine delle operazioni di scrutinio, alla Segreteria Generale.

Articolo 77

Ricorsi

1. Gli affiliati, per il tramite del proprio Presidente, sono legittimati a proporre ricorsi avverso la validità dell’Assemblea Nazionale, secondo le modalità ed i termini di cui ai successivi punti.

2. Competente è la Corte d’Appello Federale della F.I.G.H. che decide inappellabilmente.

3. I ricorsi, sottoscritti in originale, a pena di inammissibilità, dal Presidente dell’affiliato, devono pervenire al suddetto organo della F.I.G.H. entro 10 (dieci) giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea Nazionale, mediante invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo fede il timbro postale d’arrivo ovvero la ricevuta di consegna.

Articolo 78

Adempimenti finali

1. La Segreteria Generale, ricevuto il plico contenente tutti gli atti relativi alle operazioni dell'Assemblea, invia comunicazione agli eletti.

SEZIONE II

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 79

Presidente Federale: compiti

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.G.H.
2. I poteri e le attribuzioni del Presidente sono tassativamente previsti dall'art. 26 dello Statuto.

Articolo 80

Delega – assenza o impedimento – dimissioni

1. Il Presidente, con provvedimento formale, può delegare ai Consiglieri federali le proprie attribuzioni: per la trattazione di particolari problemi di ordinaria amministrazione; per la partecipazione ad organi o commissioni interne o esterne, con esclusione degli Organi di Giustizia.
2. In caso di assenza temporanea o impedimento le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.
3. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale; il Presidente dimissionario, o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo il Vice Presidente, ed il Consiglio Federale restano in carica per assolvere ai compiti di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento dell'Assemblea straordinaria, convocata per il rinnovo delle cariche, nei termini stabiliti dall'art. 30, primo comma, lettera a), dello Statuto.

Articolo 81

I Vicepresidenti

1. Il Vicepresidente vicario ed il Vicepresidente vengono eletti tra i propri membri dal Consiglio Federale, con votazioni separate e a scrutinio segreto.

SEZIONE III

CONSIGLIO FEDERALE

Articolo 82

Competenze e composizione

1. Il Consiglio Federale è l'organo centrale di gestione, normativo, di indirizzo generale e di amministrazione della F.I.G.H., cui è demandata la funzione di promuovere iniziative e compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Ha le attribuzioni ed i compiti previsti dallo Statuto e viene eletto dall'Assemblea Nazionale.
2. La composizione e le competenze del Consiglio Federale sono previste rispettivamente dagli artt. 27 e 29 dello Statuto.

Articolo 83

Riunioni

1. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte nel corso dell'anno e viene convocato dal Presidente, o nei casi previsti, dal Vicepresidente vicario.
2. E' validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 7 (sette) consiglieri; per le delibere è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. Funge da segretario il Segretario della Federazione o persona indicata dal Presidente, senza diritto a voto.
4. Delle convocazioni deve essere inviato avviso scritto a mezzo servizio postale o con qualsiasi altro mezzo, contenente l'ordine del giorno, la sede e la data, a coloro che vi partecipano con voto deliberativo o consultivo, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto. Tale avviso deve essere inviato almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.
5. La Segreteria Generale deve invitare formalmente i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, che partecipano senza diritto a voto alle riunioni deliberanti della Federazione.

Articolo 84

Verbali delle riunioni

1. I verbali delle riunioni degli organi collegiali debbono essere sottoscritti dal Presidente Federale, o da chi ne fa le

veci, e dal Segretario Generale, e debbono essere trascritti su apposito registro numerato e siglato in ogni sua pagina.

Articolo 85

Decadenza ed integrazione degli organi elettivi

1. La decadenza di tutti gli organi collegiali elettivi è regolata dall'art. 30 dello Statuto.
2. Qualora ricorrano gli estremi per l'integrazione dell'organo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 31 dello Statuto.
3. La Segreteria Generale invia comunicazione agli aventi titolo.

SEZIONE IV

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Articolo 86

Competenze e composizione

1. La composizione, le attribuzioni ed i poteri del Consiglio di Presidenza sono tassativamente previsti dall'art. 32 dello Statuto.
2. Funge da Segretario il Segretario Generale della Federazione o persona indicata dal Presidente, senza diritto a voto.

Articolo 87

Riunioni

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso.
2. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno 4 membri, compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

SEZIONE V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 88

Nozione – composizione – competenza

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea Nazionale, da 2 componenti effettivi e da 2 supplenti nominati dal CONI.
2. Per quanto concerne la costituzione, i compiti, il funzionamento trovano applicazione gli artt. 33 e 34 dello Statuto.

SEZIONE VI

SEGRETERIA GENERALE

Articolo 89

Attribuzioni

1. Il Segretario Generale assiste alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali, salvo i casi in cui sia stato incaricato un notaio; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e commissioni federali con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi Presidenti per ragioni d'ufficio.
2. In caso di assenza o impedimento il Segretario Generale può farsi sostituire da altro funzionario.
3. L'esecuzione di deliberazioni, provvedimenti e decisioni degli organi federali è affidata alla Segreteria Generale, che provvede altresì alla loro pubblicazione sul sito internet ufficiale della Federazione (www.figh.it). Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la pubblicazione sul sito costituisce ad ogni effetto termine di conoscenza e decorrenza.

CAPO III

ORGANI TERRITORIALI

SEZIONE I

ASSEMBLEA REGIONALE

Articolo 90

Definizione, attribuzioni e convocazione

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo territoriale del Comitato Regionale: ad essa spettano poteri deliberativi

limitatamente alle competenze riconosciute dallo Statuto alle strutture territoriali della F.I.G.H.

2. L'Assemblea Regionale è ordinaria elettiva e straordinaria.
3. La convocazione e le attribuzioni sono regolate dagli artt. 37 e 38 dello Statuto.
4. L'Assemblea Regionale viene indetta, solo in caso di prima costituzione del Comitato Regionale ovvero di assenza a qualsiasi titolo dell'Organo territoriale, dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale.

Articolo 91

Partecipanti con diritto a voto

1. La partecipazione con diritto a voto alle assemblee regionali è regolata dall'art. 36 dello Statuto.
2. E' preclusa la presenza in Assemblea a coloro i quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica e di inibizione, in corso di esecuzione, ed alle Società/Associazioni che non siano in regola con il versamento delle quote associative di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento al momento dello svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 92

Partecipanti senza diritto a voto

1. La partecipazione senza diritto a voto alle assemblee nazionali è regolata dall'art. 36 dello Statuto.
2. E' preclusa la presenza in Assemblea a coloro i quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica e di inibizione, in corso di esecuzione, ed alle Società/Associazioni che non siano in regola con il versamento delle quote associative di affiliazione/adesione, riaffiliazione/riadesione, tesseramento al momento dello svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 93

Deleghe degli affiliati

1. Le deleghe a votare da parte degli affiliati, espressamente previste dall'art. 36 dello Statuto, devono essere conferite per iscritto e, a pena di nullità, devono essere compilate utilizzando l'apposito modulo predisposto ed inviato in allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea dalla Segreteria Generale.
2. Le deleghe devono essere sottoscritte dal Presidente dell'affiliato e depositate presso la Segreteria Generale almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.

Articolo 94

Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti

1. Ogni ricorso avverso l'attribuzione dei voti deve essere proposto al Tribunale Federale e pervenire in originale alla Segreteria Generale della F.I.G.H., nelle ore d'ufficio, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, con atto sottoscritto in modo autografo dal Presidente dell'affiliato o da chi è legittimato a sostituirlo. I ricorsi sono esaminati, in via d'urgenza, dal Tribunale Federale che decide inappellabilmente. Sulla base delle decisioni adottate, la Segreteria del Comitato Regionale compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei ricorsi respinti. La nota è comunicata ai ricorrenti a mezzo telegramma e successiva lettera raccomandata. Non sono ammessi reclami sulla consistenza dei voti direttamente in Assemblea.
2. Nel caso in cui, il termine di 30 (trenta) giorni di cui al primo comma dell'art. 17 dello Statuto sia stato ridotto, fino a 15 (quindici) giorni, gli eventuali ricorsi avverso l'attribuzione dei voti devono pervenire in originale alla Segreteria Generale entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 95

Requisiti di eleggibilità, incompatibilità, durata e candidature

1. I requisiti di eleggibilità sono quelli previsti tassativamente dall'art. 50 dello Statuto.
2. Le incompatibilità sono quelle previste tassativamente dall'art. 51 dello Statuto.
3. Le cariche di Presidente, di consigliere regionale e di Revisore dei conti Regionale hanno una durata di 4 (quattro) anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 30 dello Statuto, che si applica per quanto compatibile.
4. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali regionali elettive debbono porre la propria candidatura elencando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui ai commi successivi. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale.
5. Le candidature devono pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'Assemblea alla Segreteria del Comitato Regionale con le seguenti modalità:

- a) consegna a mano nelle ore d'ufficio con immediata annotazione sul protocollo generale
- b) invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, e farà fede il timbro postale d'arrivo ovvero la ricevuta di consegna
6. Nei casi tassativamente previsti dallo Statuto per le Assemblee Straordinarie il termine di 20 (venti) giorni per la presentazione delle candidature deve essere ridotto a 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea.
7. Pena la irricevibilità, l'aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui all'art. 50 dello Statuto.
8. Scaduti i termini prescritti, la Segreteria del Comitato Regionale provvede alla compilazione in ordine alfabetico delle liste suddivise per cariche previa verifica della sussistenza dei requisiti di eleggibilità, e a renderle pubbliche con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile.
9. Qualora la Segreteria del Comitato Regionale verifichi, a qualsiasi titolo, l'irregolarità o improponibilità di una candidatura, ne dà motivata comunicazione telegrafica al candidato, che ha facoltà di proporre ricorso entro 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della comunicazione, preannunciando lo stesso a mezzo telegramma, seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le motivazioni dello stesso, da inviare entrambi alla Segreteria del Comitato Regionale.
10. Nel caso il candidato proponga ricorso con le modalità di cui al precedente comma 9, la Segreteria del Comitato Regionale trasmette gli atti al Tribunale Federale che, esaminato lo stesso in via d'urgenza, decide inappellabilmente. La decisione è comunicata al ricorrente a mezzo telegramma e successiva lettera raccomandata. Non sono ammessi reclami sull'ammissibilità delle candidature direttamente in Assemblea.
11. Nel caso il candidato non proponga ricorso nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 10, la Segreteria del Comitato Regionale dispone l'esclusione dello stesso dall'elenco dei candidati.
12. Le liste aggiornate e definitive devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea per darne lettura in aula.
13. Copie degli elenchi devono essere esposti nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

Articolo 96

Commissione Verifica Poteri e Commissione di scrutinio: competenze

1. Il Consiglio Regionale, prima dell'invio da parte del Presidente del Comitato stesso dell'avviso di convocazione, nomina la Commissione Verifica Poteri.
2. La Commissione è composta da 3 membri effettivi, uno dei quali è il Giudice Sportivo Regionale che la presiede, e da 2 supplenti. In caso di assenza od impedimento del Presidente designato la Commissione, una volta integrata, è presieduta dal componente più anziano d'età.
3. La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'assemblea; si insedia almeno 2 (due) ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
4. La Commissione Verifica Poteri provvede al controllo dei diritti di partecipazione e di voto.
5. La Commissione Verifica Poteri deve redigere sommario verbale e riferire, in apertura di assemblea, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto, nonché su tutte le contestazioni relative. È, inoltre, la sola competente a constatare i quorum previsti. Eventuali contestazioni sulle decisioni adottate dalla Commissione vengono risolte dall'assemblea su richiesta degli interessati immediatamente dopo l'insediamento della presidenza.
6. La Commissione di scrutinio, composta da 1 Presidente, da 2 membri effettivi e 2 supplenti, è nominata con delibera del Consiglio Regionale, e svolge tutte le operazioni di scrutinio. In caso di assenza od impedimento del Presidente designato la Commissione, una volta integrata, è presieduta dal componente più anziano d'età.
7. Gli scrutatori non possono essere designati tra i candidati alle cariche federali.
8. La Commissione di scrutinio redige il verbale relativo alle operazioni di scrutinio.

Articolo 97

Commissione Verifica Poteri: adempimenti preliminari

1. La Segreteria del Comitato Regionale, all'atto dell'insediamento della Commissione, consegna alla stessa:
 - a) il verbale delle operazioni di scrutinio
 - b) l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto
 - c) l'elenco degli affiliati/aderenti aventi diritto a partecipazione
 - d) le deleghe pervenute alla Segreteria del Comitato Regionale
 - e) le schede elettorali per ciascuna votazione in caso di assemblea elettiva
 - f) gli elenchi dei candidati, distinti per le diverse elezioni, in caso di assemblea elettiva
2. La Commissione, all'atto del suo insediamento nella sede, data ed ora fissati, constatato che il materiale consegnato corrisponde a quanto previsto al precedente comma 1, inizia le procedure di propria competenza:
 - a) compila il verbale per quanto dallo stesso previsto nel corso delle operazioni preliminari

- b) appone il timbro del Comitato Regionale e vidima per ciascuna distinta votazione tante schede quanti sono gli aventi diritto a voto risultanti dai relativi elenchi
- c) affigge all'esterno ed all'interno del seggio elettorale gli elenchi dei candidati alle diverse elezioni, ricevuto dalla Segreteria del Comitato Regionale
- 3. Terminate le operazioni di cui al precedente comma 2, la Commissione, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, dichiara aperte le procedure di verifica poteri e consente l'accesso degli aventi diritto a voto e degli aventi diritto a partecipazione.
- 4. Per ciascun delegato, verificata la regolarità del biglietto di ammissione e delle deleghe eventualmente allo stesso conferite, e constatato che lo stesso sia incluso nel rispettivo elenco, la Commissione preliminarmente procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia.
- 5. Accertata la regolare posizione del delegato, lo stesso deve firmare l'elenco dei delegati in corrispondenza del proprio nominativo.
- 6. Se la Commissione è stata convocata il giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea, all'ora fissata nell'avviso di convocazione sospende le operazioni di verifica poteri e procede a sigillare verbali, elenchi e schede elettorali, ponendo in essere le cautele necessarie affinché il predetto plico venga conservato integro fino alla riapertura delle operazioni.
- 7. Il giorno successivo, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, la Commissione, verificata l'integrità del plico così come costituito il giorno precedente al termine delle operazioni, riprende le procedure di verifica poteri, con le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5.
- 8. La Commissione, effettuato il controllo sul numero di delegati accreditati e dei corrispondenti voti validamente presenti, rimette al Presidente dell'assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri.

Articolo 98

Modalità di deliberazione dell'Assemblea Regionale

- 1. Le modalità per le delibere delle Assemblee Regionali sono quelle previste dall'art. 23 dello Statuto, che si applica per quanto compatibile.
- 2. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità.
- 3. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

Articolo 99

Apertura dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente del Comitato Regionale o da un suo sostituto, che ne assume la presidenza provvisoria.
- 2. L'Assemblea prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri e procede alla risoluzione di eventuali controversie, insorte in sede di verifica, relative alla partecipazione ed al diritto di voto, che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.
- 3. Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, i delegati aventi diritto a voto procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza – costituito dal Presidente e da un Vice Presidente dell'Assemblea – che può aver luogo anche per acclamazione.
- 4. Qualora nel corso dell'Assemblea il Presidente della stessa, ovvero il Vice Presidente, si renda a qualsiasi titolo indisponibile, si procede all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza con le stesse modalità di cui al precedente comma 3.

Articolo 100

Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea – Svolgimento dei lavori

- 1. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:
 - a) dirigere i lavori dell'Assemblea stessa secondo le norme federali
 - b) concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno
 - c) fissare la durata massima ed il numero degli interventi
 - d) accettare o meno mozioni d'ordine e porle in discussione determinandone la precedenza
 - e) determinare il sistema di votazione tenendo conto di quanto stabilito dall'art 23 dello Statuto Federale
 - f) proclamare gli eletti dopo le votazioni, verificando il verbale e sottoscrivendolo
 - g) dichiarare chiusa l'Assemblea una volta esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno

- h) controllare la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalidare tutti gli atti ad essa relativi
- 2. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario del Comitato Regionale o persona indicata dal Presidente Regionale,
- 3. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo.
- 4. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.
- 5. Il verbale dell'Assemblea Regionale fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte. Il verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori è redatto entro 10 (dieci) giorni in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria del Comitato Regionale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale della F.I.G.H. a mezzo raccomandata. Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea Regionale nonché ogni rappresentante degli affiliati/aderenti, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Articolo 101

Operazioni di voto

- 1. Al termine della parte dibattimentale, il Presidente dell'assemblea comunica l'apertura del seggio elettorale e da inizio alle operazioni di voto per l'elezione, con votazioni separate e successive, di:
 - a) Presidente del Comitato Regionale
 - b) Consiglieri Regionali
- 2. Per ciascun elettore, verificato che lo stesso sia incluso nell'elenco ricevuto dalla Federazione, la Commissione preliminarmente procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia.
- 3. Accertata la regolare posizione dell'elettore, lo stesso deve firmare l'elenco dei votanti in corrispondenza del proprio nominativo e può quindi ricevere le schede elettorali relative alla votazione cui è ammesso per poter esprimere, in apposito spazio riservato, le proprie preferenze indicando cognome e nome dei candidati prescelti e, in caso di omonimia, anche il numero progressivo riportato sull'elenco affisso nel seggio, al fine di garantire la chiara ed inequivocabile identificazione della sua volontà, ovvero barrando con una "x" il nominativo o i nominativi in caso di utilizzo di schede prestampate.
- 4. Le preferenze da indicare sono:
 - a) 1 per la votazione relativa all'elezione del Presidente del Comitato Regionale
 - b) in numero pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all'elezione dei consiglieri regionali
- 5. Completata tale operazione l'elettore deve inserire le proprie schede, debitamente piegate, nelle rispettive urne.
- 6. L'espressione palese del voto determina la nullità dello stesso, con divieto di inserire la scheda nell'urna ed obbligo per la Commissione di farne menzione sul verbale, al quale deve essere allegata la scheda elettorale relativa.
- 7. All'ora indicata dal Presidente dell'assemblea la Commissione dichiara ufficialmente chiuse le operazioni di voto. Gli elettori ancora presenti nel seggio hanno comunque diritto di votare.

Articolo 102

Operazioni di scrutinio

- 1. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione di scrutinio inizia le operazioni di scrutinio, in forma pubblica, seguendo comunque lo stesso ordine indicato nel caso di votazioni successive. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
- 2. Uno dei componenti la Commissione di scrutinio apre le schede una alla volta e le consegna al Presidente che legge ad alta voce il cognome del candidato votato, mentre almeno un altro componente registra il voto sul verbale di scrutinio. Tale procedura si ripete fino ad esaurimento delle schede.
- 3. Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.
- 4. E' definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.
- 5. E' definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.
- 6. Delle schede bianche e nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.
- 7. Al termine delle operazioni la Commissione di scrutinio redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.
- 8. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
- 9. Viene eletto alla carica di Presidente Regionale il candidato che consegua, anche nell'ipotesi di ballottaggio, la metà più uno dei voti presenti in assemblea.

10. Qualora due o più candidati alla carica di consigliere regionale abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, l'ordine in graduatoria sarà determinato dalla maggiore anzianità anagrafica.
11. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
12. Un plico contenente:
 - a) il verbale delle operazioni di scrutinio
 - b) l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto
 - c) l'elenco degli affiliati/aderenti aventi diritto a partecipazione
 - d) le deleghe pervenute alla Segreteria del Comitato Regionale
 - e) le schede elettorali scrutinate per ciascuna singola votazionedeve essere consegnato, al termine delle operazioni di scrutinio, alla Segreteria del Comitato Regionale.

Articolo 103

Ricorsi

1. Gli affiliati, per il tramite del proprio Presidente, sono legittimati a proporre ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Regionale, secondo le modalità ed i termini di cui ai successivi punti.
2. Competente è il Consiglio Federale della F.I.G.H. che delibera inappellabilmente.
3. I ricorsi, sottoscritti in originale, a pena di inammissibilità, dal Presidente dell'affiliato, devono pervenire al suddetto organo della F.I.G.H. entro 10 (dieci) giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea Regionale, mediante invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo fede il timbro postale d'arrivo ovvero la ricevuta di consegna.

Articolo 104

Adempimenti finali

1. La Segreteria Generale della F.I.G.H., ricevuto il verbale dell'Assemblea ed eventuali ricorsi, sottopone gli stessi al Consiglio Federale che, effettuato il controllo di legittimità, convalida o meno i risultati delle elezioni e ne dà comunicazione formale al Comitato Regionale.
2. Il Comitato Regionale, ricevuta la notifica di cui al precedente comma, invia comunicazione agli eletti.
3. Qualora il Consiglio Federale, con motivato provvedimento, deliberi di non procedere alla convalida dei risultati delle elezioni ovvero deliberi di accogliere ricorsi proposti da aventi titolo, procede contestualmente alla nomina di un Commissario Straordinario con il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e provvedere, nei termini stabiliti dallo Statuto, all'indizione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo degli organi regionali.

**SEZIONE II
COMITATO REGIONALE**

Articolo 105

Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale.
2. I poteri e le attribuzioni del Presidente Regionale sono previsti dall'art. 39 dello Statuto.

Articolo 106

Assenza o impedimento – dimissioni

1. In caso di assenza temporanea o impedimento le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
2. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Regionale; il Presidente dimissionario, o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo il Vice Presidente, ed il Consiglio Regionale restano in carica per assolvere ai compiti di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento dell'Assemblea straordinaria, convocata per il rinnovo delle cariche, nei termini stabiliti dall'art. 30, primo comma, lettera a), dello Statuto.
3. In caso di dimissioni il Presidente Regionale deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente Federale.

Articolo 107

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto tra i membri dal Consiglio Regionale, con votazione a scrutinio segreto.

Articolo 108

Il Consiglio Regionale: competenze e composizione

1. Il Consiglio Regionale, organo del Comitato Regionale istituito dal Consiglio Federale nelle regioni con almeno 25 affiliati aventi diritto a voto, assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito regionale, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto.
2. Le attribuzioni ed i poteri del Consiglio Regionale sono previsti dall'art. 41 dello Statuto.
3. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri stabilito in ragione di quello degli affiliati, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.
4. Il Consiglio Regionale elegge, nella prima riunione utile, un Vice Presidente ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.
5. Il Consiglio Regionale nomina un Segretario del Comitato Regionale, che partecipa alle riunioni senza diritto a voto. La nomina può essere revocata con semplice delibera in qualsiasi momento.
6. Il Consiglio Regionale nomina i responsabili regionali di settore ed ufficio, secondo le disposizioni emanate dalla Federazione, ed ha altresì facoltà di nominare altri responsabili in relazione alle esigenze organizzative interne.
7. Il Comitato Regionale decade, anche in corso di quadriennio olimpico, allorquando il numero degli affiliati aventi diritto a voto risulti inferiore a 25 per l'intera durata di un anno sportivo.

Articolo 109

Riunioni

1. Il Consiglio Regionale si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno e viene convocato dal Presidente.
2. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno la metà dei suoi componenti; per le delibere è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. Funge da segretario il Segretario del Comitato Regionale o persona indicata dal Presidente Regionale.
4. Delle convocazioni deve essere inviato avviso scritto a mezzo servizio postale o con qualsiasi altro mezzo, contenente l'ordine del giorno, la sede e la data, a coloro che vi partecipano o vi assistono. Tale avviso deve essere inviato almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.
5. La Segreteria del Comitato Regionale deve invitare formalmente i Delegati provinciali ed i consiglieri federali della regione che partecipano con voto consultivo.

Articolo 110

Verbali delle riunioni

1. I verbali delle riunioni degli organi collegiali debbono essere sottoscritti dal Presidente Regionale, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario del Comitato Regionale, e debbono essere trascritti su apposito registro numerato e siglato in ogni sua pagina.
2. Copia dei verbali deve essere trasmessa tempestivamente alla Segreteria Generale.

Articolo 111

Decadenza ed integrazione degli organi elettivi

1. La decadenza di tutti gli organi collegiali elettivi è regolata dall'art. 30 dello Statuto.
2. Qualora ricorrano gli estremi per l'integrazione dell'organo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 31 dello Statuto.
3. La Segreteria del Comitato Regionale invia comunicazione agli aventi titolo che, nel termine di 15 (quindici) giorni, devono inviare formale conferma di accettazione, a pena di decadenza.

Articolo 112

Il Segretario del Comitato Regionale

1. Il Segretario del Comitato Regionale è nominato dal Consiglio Regionale. Alla nomina consegue la qualifica di dirigente federale, secondo quanto previsto all'art. 24 del presente Regolamento.
2. Il Segretario del Comitato Regionale coadiuva il Presidente Regionale nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Il Segretario del Comitato Regionale assiste, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Regionale e ne redige i verbali.

Articolo 113

Il Delegato Regionale

1. Il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale nelle regioni dove non sussistano le condizioni per la

costituzione del Comitato Regionale.

2. Le attribuzioni ed i compiti del Delegato Regionale sono previsti dall'art. 42 dello Statuto.

Articolo 114

Il Delegato Provinciale

1. Il Consiglio Federale nomina in ogni provincia un Delegato Provinciale, sentito il Presidente o Delegato Regionale.
2. Le attribuzioni ed i compiti del Delegato Provinciale sono previsti dall'art. 43 dello Statuto.

**SEZIONE III
INCARICHI SPECIALI**

Articolo 115

Commissari Straordinari ed ispettori federali

1. Il Consiglio Federale ha facoltà di attribuire incarichi speciali con le seguenti modalità:
 - a) commissario straordinario nel caso in cui lo stesso Consiglio Federale, per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo, deliberi lo scioglimento di Comitati Regionali, attribuendo allo stesso il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e provvedere, nei termini stabiliti dallo Statuto, all'indizione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo degli organi regionali
 - b) ispettore federale con l'incarico di effettuare controlli relativamente alle attività degli Organi Territoriali, secondo le indicazioni e le direttive del Consiglio Federale

**TITOLO III
STRUTTURE FEDERALI**

Articolo 116

Classificazione

1. L'organizzazione dell'attività svolta sotto l'egida della F.I.G.H. è articolata nei seguenti uffici e settori federali:
 - a) Ufficio Attività Agonistica
 - b) Ufficio Affiliazioni, Adesioni e Tesseramento
 - c) Ufficio Amministrazione
 - d) Ufficio Giustizia Sportiva
 - e) Ufficio Stampa
 - f) Ufficio Scuola e Università
 - g) Ufficio Promozione Sportiva
 - h) Ufficio Relazioni Internazionali
 - i) Settore Tecnico
 - j) Settore Arbitrale
 - k) Settore Organizzazione Territoriale

Articolo 117

Uffici federali

1. Agli uffici federali sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) l'Ufficio Attività Agonistica provvede all'organizzazione dell'attività agonistica ed amatoriale a livello nazionale e coordina l'attività di livello regionale, attribuita agli Organi Territoriali, secondo le direttive emanate dal Consiglio Federale
 - b) l'Ufficio Affiliazioni, Adesioni e Tesseramento provvede agli adempimenti di sua spettanza in applicazione delle disposizioni emanate dal Consiglio Federale
 - c) l'Ufficio Amministrazione provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-finanziario, in applicazione delle norme del codice civile e di quelle adottate dal Consiglio Federale
 - d) l'Ufficio Giustizia Sportiva provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione dello specifico regolamento adottato dal Consiglio Federale
 - e) l'Ufficio Stampa provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione delle disposizioni emanate dal Consiglio Federale
 - f) l'Ufficio Scuola e Università provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione delle disposizioni emanate dal Consiglio Federale
 - g) l'Ufficio Promozione Sportiva provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione delle disposizioni emanate dal Consiglio Federale

h) l'Ufficio Relazioni Internazionali provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione delle disposizioni emanate dal Consiglio Federale

Articolo 118 *Settori federali*

1. Ai settori federali sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) il Settore Tecnico provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione dello specifico regolamento adottato dal Consiglio Federale
 - b) il Settore Arbitrale provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione dello specifico regolamento adottato dal Consiglio Federale
 - c) il Settore Organizzazione Territoriale provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione dello specifico regolamento adottato dal Consiglio Federale

TITOLO IV **ORGANISMI CONSULTIVI**

Articolo 119 *Conferenza dei Presidenti Regionali*

1. La Conferenza dei Presidenti Regionali, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, è l'organismo consultivo di collegamento tra il Consiglio Federale e l'organizzazione territoriale. A tal fine il Consiglio Federale, nell'individuazione e risoluzione delle specifiche problematiche regionali, si avvale della Conferenza dei Presidenti Regionali, assolvendo alla duplice funzione di trasmettere in periferia le direttive centrali e di riportare al centro le proposizioni in ambito regionale.
2. La Conferenza dei Presidenti Regionali, composta dai Presidenti e Delegati Regionali, è convocata dal Presidente Federale che la presiede. Il Presidente Federale può delegare il Responsabile Settore Organizzazione Territoriale. I Presidenti e Delegati Regionali partecipano alle riunioni personalmente e non possono rilasciare delega.
3. La Conferenza dei Presidenti Regionali provvede ad eleggere al proprio interno, all'inizio di ciascun anno sportivo, un Presidente o Delegato Regionale in carica che partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Federale.
4. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto e risulta eletto il Presidente Regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti.
5. La decadenza a qualsiasi titolo dalla carica di Presidente Regionale comporta l'automatica decadenza dal diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale. In tal caso la Conferenza, nella prima riunione utile, provvede all'elezione di un nuovo rappresentante fino al termine dell'anno sportivo in corso.

Articolo 120 *Consulta delle Società/Associazioni*

1. La Consulta delle Società/Associazioni nazionali maschili è composta dai Presidenti, o loro delegati purché in regola con il tesseramento federale, degli affiliati titolari del diritto sportivo di serie A1 ed A2 maschile, ed è convocata dal Presidente Federale.
2. La Consulta delle Società/Associazioni nazionali femminili è composta dai Presidenti, o loro delegati purché in regola con il tesseramento federale, degli affiliati titolari del diritto sportivo di serie A1 ed A2 femminile, ed è convocata dal Presidente Federale.
3. La Consulta delle Società/Associazioni regionali maschili, costituita in ciascun Comitato/Delegazione Regionale, è composta dai Presidenti, o loro delegati purché in regola con il tesseramento federale, degli affiliati titolari di un diritto sportivo di serie regionale maschile, ed è convocata dal Presidente/Delegato Regionale.
4. La Consulta delle Società/Associazioni regionali femminile, costituita in ciascun Comitato/Delegazione Regionale, è composta dai Presidenti, o loro delegati purché in regola con il tesseramento federale, degli affiliati titolari di un diritto sportivo di serie regionale femminile, ed è convocata dal Presidente/Delegato Regionale.
5. Ciascuna delle consulte di cui ai precedenti punti esprime pareri e formula proposte sulle tematiche o sulle materie concernenti l'attività sportiva federale relativamente ai campionati ed alle iniziative idonee allo sviluppo della pallamano.

Articolo 121 *Entrata in vigore del Regolamento*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

INDICE

NORME GENERALI

- Articolo 1** *Scopi, fini istituzionali, logo e diritti della F.I.G.H.*
Articolo 2 *Organizzazione Federale*
Articolo 3 *Soggetti della F.I.G.H.*

TITOLO I - AFFILIAZIONI – TESSERAMENTO

- Articolo 4** *Affiliazione/adesione delle Società – Tesseramento*

CAPO I

SEZIONE I - AFFILIAZIONI – ADESIONI

- Articolo 5** *Affiliazione/adesione*
Articolo 6 *Requisiti*
Articolo 7 *Domanda di prima affiliazione/adesione*
Articolo 8 *Termini per l'affiliazione/adesione*
Articolo 9 *Domanda di riaffiliazione/riadesione*
Articolo 10 *Termini per la riaffiliazione/riadesione*
Articolo 11 *Rappresentanza sociale*
Articolo 12 *Sede sociale*
Articolo 13 *Accoglimento della domanda di prima affiliazione/adesione o riaffiliazione/riadesione*
Articolo 14 *Scelta della denominazione*

SEZIONE II - ATTI MODIFICATIVI

- Articolo 15** *Cambio di denominazione*
Articolo 16 *Titolo sportivo*
Articolo 17 *Abbinamenti*
Articolo 18 *Fusione e incorporazione*
Articolo 19 *Modalità*
Articolo 20 *Tesseramento dei giocatori in caso di fusione-incorporazione*
Articolo 21 *Doveri e diritti degli affiliati/aderenti*

SEZIONE III - ATTI ESTINTIVI

- Articolo 22** *Cessazione del rapporto associativo*
Articolo 23 *Effetti della cessazione*

CAPO II - TESSERATI

SEZIONE I - DIRIGENTI – TECNICI – UFFICIALI DI GARA

- Articolo 24** *Ordinamento dei dirigenti federali*
Articolo 25 *Durata delle cariche*
Articolo 26 *Revoca – Decadenza*

Articolo 27 *Dirigenti sociali e sanitari*

Articolo 28 *Tecnici*

Articolo 29 *Ufficiali di gara*

SEZIONE II - GIOCATORI

Articolo 30 *Tesseramento dei giocatori*

Articolo 31 *Modalità per il primo tesseramento*

Articolo 32 *Rinnovo tesseramento*

Articolo 33 *Incompatibilità – Doppio tesseramento*

Articolo 34 *Assicurazione dei tesserati*

Articolo 35 *Categorie*

Articolo 36 *Particolari scadenze del vincolo di tesseramento*

CAPO III - TRASFERIMENTI

Articolo 37 *Trasferimento dei giocatori*

SEZIONE I - TRASFERIMENTO DEFINITIVO E PER PRESTITO

Articolo 38 *Trasferimento definitivo*

Articolo 39 *Trasferimento per prestito*

SEZIONE II - RISOLUZIONE DEL VINCOLO

Articolo 40 *Nozione*

Articolo 41 *Soggetti*

Articolo 42 *Procedura*

Articolo 43 *Sospensione della procedura*

Articolo 44 *Obblighi dell'affiliato di nuova destinazione*

Articolo 45 *Limiti alla risoluzione del vincolo*

SEZIONE III - SVINCOLO PER GIUSTA CAUSA

Articolo 46 *Svincolo dei giocatori*

Articolo 47 *Rinuncia al tesseramento da parte degli affiliati*

Articolo 48 *Inattività del giocatore*

Articolo 49 *Inattività dell'affiliato*

Articolo 50 *Mancata assistenza tecnica, organizzativa e sanitaria*

Articolo 51 *Cambiamento residenza del nucleo familiare dei giocatori delle categorie giovanili*

SEZIONE IV - TESSERAMENTI SPECIALI

Articolo 52 *Tesseramento e modalità di utilizzo di giocatori non italiani*

Articolo 53 *Modalità di trasferimento dei giocatori da/ad altra Federazione*

Articolo 54 *Tesseramento speciale atleta di interesse nazionale*

SEZIONE V

Articolo 55 *Doveri dei tesserati*

Articolo 55 bis *Divieto di scommesse*

SEZIONE VI - COMMISSIONE TESSERAMENTO

Articolo 56 *Composizione e competenze*

TITOLO II - ORGANI FEDERALI

CAPO I - DELEGATI COMPONENTI ATLETI E TECNICI

Articolo 57 *Convocazione dei seggi elettorali*

Articolo 58 *Presentazione delle candidature*

Articolo 59 *Seggi elettorali*

Articolo 60 *Adempimenti preliminari*

Articolo 61 *Operazioni di voto*

Articolo 62 *Operazioni di scrutinio*

Articolo 63 *Adempimenti finali*

CAPO II - ORGANI CENTRALI

SEZIONE I - ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 64 *Definizione, attribuzioni e convocazione*

Articolo 65 *Partecipanti con diritto a voto*

Articolo 66 *Partecipanti senza diritto a voto*

Articolo 67 *Deleghe degli affiliati ed impedimento dei delegati atleti e tecnici*

Articolo 68 *Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti*

Articolo 69 *Requisiti di eleggibilità, incompatibilità, durata e candidature*

Articolo 70 *Commissione Verifica Poteri e Commissione di scrutinio: competenze*

Articolo 71 *Commissione Verifica Poteri: adempimenti preliminari*

Articolo 72 *Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale*

Articolo 73 *Apertura dell'Assemblea*

Articolo 74 *Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea – Svolgimento dei lavori*

Articolo 75 *Operazioni di voto*

Articolo 76 *Operazioni di scrutinio*

Articolo 77 *Ricorsi*

Articolo 78 *Adempimenti finali*

SEZIONE II - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 79 *Presidente Federale: compiti*

Articolo 80 *Delega-assenza o impedimento-dimissioni*

Articolo 81 *I Vicepresidenti*

SEZIONE III - CONSIGLIO FEDERALE

- Articolo 82** *Competenze e composizione*
Articolo 83 *Riunioni*
Articolo 84 *Verbali delle riunioni*
Articolo 85 *Decadenza ed integrazione degli organi elettivi*

SEZIONE IV - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- Articolo 86** *Competenze e composizione*
Articolo 87 *Riunioni*

SEZIONE V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Articolo 88** *Nozione-composizione-competenza*

SEZIONE VI - SEGRETERIA GENERALE

- Articolo 89** *Attribuzioni*

CAPO III – ORGANI TERRITORIALI

SEZIONE I - ASSEMBLEA REGIONALE

- Articolo 90** *Definizione, attribuzioni e convocazione*
Articolo 91 *Partecipanti con diritto a voto*
Articolo 92 *Partecipanti senza diritto a voto*
Articolo 93 *Deleghe degli affiliati*
Articolo 94 *Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti*
Articolo 95 *Requisiti di eleggibilità, incompatibilità, durata e candidature*
Articolo 96 *Commissione Verifica Poteri e Commissione di scrutinio: competenze*
Articolo 97 *Commissione Verifica Poteri: adempimenti preliminari*
Articolo 98 *Modalità di deliberazione dell'Assemblea Regionale*
Articolo 99 *Apertura dell'Assemblea*
Articolo 100 *Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea – Svolgimento dei lavori*
Articolo 101 *Operazioni di voto*
Articolo 102 *Operazioni di scrutinio*
Articolo 103 *Ricorsi*
Articolo 104 *Adempimenti finali*

SEZIONE II - COMITATO REGIONALE

- Articolo 105** *Il Presidente Regionale*
Articolo 106 *Assenza o impedimento – dimissioni*
Articolo 107 *Il Vicepresidente*
Articolo 108 *Il Consiglio Regionale: competenze e composizione*
Articolo 109 *Riunioni*
Articolo 110 *Verbali delle riunioni*

Articolo 111 *Decadenza ed integrazione degli organi elettivi*

Articolo 112 *Il Segretario del Comitato Regionale*

Articolo 113 *Il Delegato Regionale*

Articolo 114 *Il Delegato Provinciale*

SEZIONE III - INCARICHI SPECIALI

Articolo 115 *Commissari straordinari ed ispettori federali*

TITOLO III – STRUTTURE FEDERALI

Articolo 116 *Classificazione*

Articolo 117 *Uffici federali*

Articolo 118 *Settori federali*

TITOLO IV – ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 119 *Conferenza dei Presidenti Regionali*

Articolo 120 *Consulta delle società*

Articolo 121 *Entrata in vigore del Regolamento*